



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.113.1/2021

*Allegati:* 6

*All* Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 7693]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 7693]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Piemonte  
A1600A- Ambiente, energia e territorio  
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile  
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate  
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 7693] ALESSANDRIA (AL) – Progetto di un impianto fotovoltaico denominato ELLO 3, di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel comune di Alessandria in località Cascina Maddalena.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

*e. p. c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo  
(sabap-al@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Soprintendenza Speciale PNRR

*e. p.c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Soprintendenza Speciale PNRR

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

**VISTO** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

**VISTA** la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-*ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.



**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

**VISTA** la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*, in particolare il paragrafo 1 Ambito di applicazione.

**CONSIDERATA** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**VISTE** le *"Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici"*, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dall'allora Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

**CONSIDERATO** che **ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l.** con nota del 19/11/2021, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 152/2006 per il progetto in oggetto.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale valutazioni ambientali** dell'allora **Ministero della transizione ecologica** (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con nota prot. n. m\_ amte.MATTM.RU.U. 0087123 del 12/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di progetto, consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Alessandria, in località Cascina Maddalena, esteso su un'area di circa 24 ettari ad uso agricolo, di proprietà privata. Il punto di consegna dell'energia è previsto presso una nuova cabina di media tensione che verrà ubicata in prossimità della Cabina Primaria ENEL di Aulara esistente, nel Comune di Alessandria, connessa all'impianto tramite un cavidotto MT interrato della lunghezza di 1,5 km. L'impianto fotovoltaico sarà realizzato utilizzando 33.140 moduli in silicio monocristallino e inverter centralizzati, attraverso l'installazione di tracker monoassiali della potenza complessiva di 15,24 MW. Il progetto prevede la suddivisione dell'impianto fotovoltaico in tre sottocampi, ciascuno dei quali dotato di cabine di trasformazione ed inverter (nr. 3). I pannelli saranno posti su tracker singoli da 20, 30 e 40 pannelli, posti ad interasse di 5,5 metri, con un'altezza di circa 3,60 metri (alla massima inclinazione), ed una minima di circa 1,50 metri. La zona circostante il terreno, delimitato su due lati dalla presenza degli assi ferroviari Alessandria-Savona e Alessandria-Voltri, di valenza paesaggistica, inseriti nella Tav.4 del PPR come viabilità storica, è occupata in parte da altri campi agricoli e dalle proprietà rurali della

cascina Maddalena e della Cascina della Moisa (componenti della struttura insediativa storica); in direzione est e sud-est (oltre i binari della ferrovia Alessandria -Voltri), si sviluppa la zona artigianale D3, mentre a ovest e nord (oltre i binari della ferrovia Alessandria-Savona e la strada provinciale SP185) si estende l'abitato residenziale. Inoltre, il Proponente nella *Relazione Agronomica* dichiara che l'impianto di cui trattasi prevede attività agronomiche di semina del prato di foraggiare nettarifere e relative successive attività di manutenzione atte a garantire il corretto mantenimento e sviluppo delle superfici prative. Sono inoltre previste diverse tipologie di mitigazioni arboreo-arbustive che saranno opportunamente adattate al sito di impianto (cfr. p. 42 e seguenti).

**CONSIDERATO** che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, nota prot. n. 1527 del 14/07/2022, con cui ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA, riferendo anche rispetto all'autorizzazione paesaggistica a seguito della riformulazione dell'art. 25, co. 2 - *quinques* del D.Lgs.152/2006;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** nota prot. n. 12574 del 05/08/2022 (cfr. Allegato 1), con cui ha espresso la necessità di richiedere chiarimenti e integrazioni;
- **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP**, riscontro per le vie brevi dell'11/08/2022, con cui ha comunicato di concordare con le richieste riportate nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP del 05/08/2022;
- **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP** riscontro per le vie brevi del 10/08/2022, con cui ha comunicato di concordare, per quanto di competenza, vista la presenza del *Forte Acqui* e della *Cascina Maddalena* nei pressi dell'area di progetto, con le richieste formulate dalla Soprintendenza ABAP nel parere del 05/08/2022;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 2424 del 12/08/2022 (cfr. Allegato 2), con cui ha chiesto chiarimenti e integrazioni al Proponente per il progetto di cui trattasi;
- **Commissione tecnica PNIEC-PNRR** nota prot. n. 21 del 02/01/2023, con cui ha chiesto al Proponente chiarimenti e integrazioni per il progetto di cui trattasi;
- **ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l.** nota del 13/01/2023 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 488 del 16/01/2023), con cui ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo pari a 120 giorni;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** nota prot. n. 9405 del 24/01/2023, con cui ha comunicato il nulla osta alla proroga richiesta, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, di 120 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, con termine previsto per la relativa consegna il 22/05/2023;
- **Città di Alessandria – Settore Urbanistica e Territorio**, nota prot. n.6533 del 13/01/2023, con cui ha comunicato che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 03/03/2020 richiamata dal Proponente, è stata annullata in autotutela dallo stesso Organo Comunale con Deliberazione n. 41 del 04/03/2021;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** nota prot. n. 4804 del 07/04/2023 (cfr. Allegato 3), con la quale ha espresso le proprie valutazioni in merito al coordinamento ed alla valutazione sulla verifica preventiva di interesse archeologico;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

- **ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l.** nota del 04/05/2023 (acquisita dalla Scrivente con prot. n. 7716 il 15/05/2023) con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 10613 del 09/06/2023, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Alessandria e alle UU.OO. DG ABAP della SS-PNRR Servizi II e III la pubblicazione della documentazione integrativa, richiedendo pertanto le definitive valutazioni di competenza;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** nota prot. n. 13031 dell' 08/09/2023 (cfr. Allegato 4), con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo reso in senso favorevole, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- **U.O. DG ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 25380 del 30/10/2023 (cfr. Allegato 5), con cui ha comunicato di concordare con quanto espresso dalla Soprintendenza competente riportando ulteriori precisazioni di cui si chiede di tenere conto;
- **U.O. DG ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 25215 del 27/10/2023 (cfr. Allegato 6), con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria in cui si riporta che l'intervento di cui trattasi non risulta ricadere in aree oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D. lgs. 42/2004; viene tuttavia segnalata nell'area vasta di intervento (a circa 6 km) l'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.42/2004, denominata *Territorio della Collina di Alessandria ricadente nei comuni di Alessandria, Marazzi e Montecastello* (DM. 01/08/1985) e la presenza di alberi monumentali a circa tre chilometri dall'intervento. L'area, inoltre, non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela *ope legis*, tuttavia in adiacenza dell'impianto in progetto è presente l'area boscata che circonda la *Cascina Maddalena*, tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera g). L'impianto inoltre interferisce direttamente con l'area buffer di cinquecento metri (individuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20 comma 8, lettera *c-quater*, come modificato dal D.L. 13/2023) di beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, difatti, entro una distanza di cinquecento metri, è presente il *Forte Acqui*, sottoposto a tutela diretta, struttura edificata insieme ad altre nel XIX secolo a difesa della città. Per quanto attiene la tutela archeologica e la prevenzione del relativo rischio, non sussistono dichiarazioni di interesse culturale e non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici noti; risulta agli atti della Scrivente, inoltre, che con nota prot. n. 4804 del 07/04/2023, la Soprintendenza ABAP territorialmente competente, in merito alla VPIA, ha approvato il piano di indagini geognostiche proposto dalla Società proponente, rimandando alle fasi successive l'approvazione di ulteriori indagini.

**CONSIDERATO** che in merito alla compatibilità del progetto con le previsioni e prescrizioni del PPR, si evidenzia che l'impianto risulta ricadere all'interno dell'Ambito di Paesaggio denominato *Piana Alessandrina (n. 70)*, Unità di paesaggio denominata *Alessandria*, per la quale è prevista la tipologia normativa "*urbano rilevante alterato*" avente quali caratteri tipizzanti, come definiti dall'art. 11 delle NdA del PPR, la *Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali*.

**CONSIDERATO** che l'area interessata dal progetto di cui trattasi comprende zone normate dalle NdA del PPR (cfr. tavole 2 e 4), e nel caso specifico:


- all'interno del perimetro delle aree di intervento e nelle zone limitrofe valgono le disposizioni di cui all'art. 20 *Aree di elevato interesse agronomico* e all'art. 40 *Insediamenti rurali* (aree di morfologia insediativa m.i.10 – aree rurali di pianura e collina);




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

- è ricompresa tra due assi viari individuati tra le componenti paesaggistiche della *viabilità storica e patrimonio ferroviario*;
- è situata nei pressi del *Forte Acqui* (distante a circa 200 metri dall'area di impianto), individuato dal PPR tra i *Sistemi di Fortificazioni*, tra i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate ed il contesto;

Si deve inoltre evidenziare che, tra le componenti paesaggistiche del PPR – Tav.4, sono individuati quale *struttura insediativa storica (insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti)* la *Cascina Maddalena*, adiacente all'impianto, con il relativo parco sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) e la *Cascina Aulara*, adiacente alle opere di connessione.



Elaborazione SSPNRR – Estratto PPR – Beni paesaggistici e componenti paesaggistiche

**CONSIDERATO** che, stante la presenza del *Forte Acqui* entro i 500 metri, si ritiene, comunque, che l'impianto in progetto non interferisce visivamente con il bene culturale predetto, come tra l'altro confermato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale definitivo.

**CONSIDERATO** inoltre che l'impianto di cui trattasi sorge in adiacenza ad area artigianale classificata dal PRGC del comune di Alessandria come zona D3 – Insediamento produttivo artigianale.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** inoltre che il PRGC del Comune di Alessandria, all'art. 49-bis, individua tra le *Aree ed edifici di pregio ambientale, architettonico e documentario*, la *Cascina Moisa*, la *Cascina Maddalena* e la *Cascina Aulara*, soggette a possibili impatti visivi dovuti alla realizzazione del progetto per come proposto dalla Società.



*Ortofoto dell'area di intervento*



*Vista a volo d'uccello dell'area di intervento adiacente al costruito urbano e all'area classificata D3 – Insediamento produttivo artigianale*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)



Vista dall'area di progetto verso il Forte Acqui

**CONSIDERATO** che per l'area di intervento valgono i seguenti obiettivi, definiti dall'art. 40 – *Insedimenti rurali* delle NdA del PPR:

- I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
- II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o ad elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
- III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso di cui all'articolo 20;
- IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
- V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica.

**CONSIDERATO** che la scheda d'Ambito di paesaggio n. 70 – *Piana Alessandrina*, inserisce tra i fattori caratterizzanti:

- il sistema fortificato della piana e della fascia pedecollinare: fortificazioni di Alessandria con la cittadella sabauda, il *Forte Acqui* e il *Forte Bormida* (limitrofi alla città e risalenti all'Ottocento), strutture superstiti delle difese di Valenza (posto della "Colombina" in zona nord), resti del forte San Vittorio di Tortona (ambito 74);
- emergenze relative al paesaggio agrario: poderi nobiliari o ecclesiastici, in genere formati da rustici, casa padronale e chiesa, tra le quali la *cascina Aulara*, la *cascina Moisa* e la *cascina Maddalena* ...;

**VISTA** la documentazione integrativa elaborata dal Proponente in riscontro alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Scrivente.

**CONSIDERATO** che rispetto alle integrazioni richieste, in merito alla verifica circa la compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento al PPR, si deve comunque evidenziare quanto segue:

- permane il nodo riferibile alla compatibilità del progetto con le previsioni del PRGC della Città di Alessandria, stante il parere negativo del Comune che, in data 23/01/2023, ribadisce le proprie perplessità sulla realizzabilità dell'intervento;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- una porzione dell'impianto rientra all'interno del buffer di 500 metri come definito ai sensi dell'art. 20 comma 8, lettera c-*quater* del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.L. 13/2023, data la presenza del *Forte Acqui*;
- si riscontrano evidenti trasformazioni dei terreni rurali adiacenti alle Cascine sopra citate, anche rispetto agli obiettivi dell'art. 40 – *Insedimenti rurali* (aree rurali di pianura e collina, m.i.10) del PPR, che, tra gli altri, prevede il potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte.




Immagine elaborata dalla SS-PNRR relativa al sistema vincolistico

**VISTE** le interlocuzioni avvenute per le vie brevi con il Comune di Alessandria e con la Soprintendenza ABAP di Alessandria e la relativa acquisizione da parte della Scrivente per le vie brevi dello stralcio del PRGC del Comune di Alessandria aggiornato e del certificato di destinazione urbanistica, entrambi relativi all'area di progetto.

**CONSIDERATO** che secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente del Comune di Alessandria, i terreni oggetto dell'intervento sono regolamentati dall'art. 32-*quinquies* delle Nda - *Aree per standards urbanistici - servizi sociali ed attrezzature a livello comunale*, nello specifico "comma 2, lettera c - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport". Su istanza prot. n. 56854 del 15/07/2019 dello stesso Proponente di modifica del PRGC, è stato richiesto un cambio di destinazione d'uso dall'art. 32 *quinquies* all' art. 32 *septies*, con proposta di sviluppo di attività di servizi basate sull'utilizzo di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, approvato con DGC n. 43 del 03/03/2020. La predetta Deliberazione del 03/03/2020, è stata annullata in autotutela dallo stesso Organo Comunale con Deliberazione n. 41 del 04/03/2021.

**CONSIDERATO** inoltre che il Piano Energetico Ambientale Regionale del Piemonte approvato con DCR n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022, individua i siti e le aree non idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici "a terra", selezionati ai sensi del DM del 10.09.2010, con propria Deliberazione n. 3-1183 del 14.12.2010 dalla Giunta

*Handwritten signature*



MINISTERO DELLA CULTURA  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Regionale. Nel caso specifico sono considerati quali siti non idonei quelli di cui al punto 3): *Aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, le aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico.*

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte con DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023 recante "*Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021*" dispone tra l'altro che per i "*... terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte ... è consentita unicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico ...*".

**CONSIDERATO**, inoltre, quanto riportato nella succitata DGR ovvero che "*... il presente provvedimento non si applica ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso ...*".

**VISTO** l'ALLEGATO A alla predetta DGR del 31 luglio 2023 recante "*Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico del territorio della regione Piemonte*".

**VISTA** la DGR n. 43-5497 del 3 agosto 2023 con cui la Regione delibera "*... di prendere atto dell'esito dell'istruttoria, come riportato in premessa, condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, in base al quale si prende atto dell'incompatibilità urbanistica del progetto con la destinazione d'uso in vigore sull'area, elemento che però non rileva ai fini dell'espressione del parere inerente la compatibilità ambientale, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, e sulla base del quale risulta che sussistono i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto ...*".

**VISTI** i pareri richiamati dalla Regione Piemonte nella propria deliberazione che si riportano di seguito:

- nota prot. n. 66036 del 26/07/2022 del Comune di Alessandria, con cui esprime parere di incompatibilità dell'intervento in esame al piano regolatore vigente ed evidenzia la necessità, ai fini autorizzatori, di una variazione dello strumento urbanistico;
- nota del 26/07/2022 di Arpa Piemonte, con cui rileva come il progetto non presenti significative criticità e gli impatti previsti siano reversibili e mitigabili;
- nota prot. n. 40901 del 26/07/2022 della Provincia di Alessandria, con cui evidenzia la incompatibilità dell'intervento in esame allo strumento urbanistico vigente e la risultante necessità, ai fini autorizzatori, di una variazione dello strumento urbanistico;
- nota prot. n. 103384 del 25/07/2022 dell'ASL di Alessandria, con cui formula osservazioni;
- nota prot. n. 31931 del 25/07/2022 del Settore regionale Difesa del Suolo, con cui dichiara che nell'esame del progetto non sono emersi ambiti di competenza;
- nota prot. n. 91137 del 20/07/2022 del Settore regionale Urbanistica Piemonte orientale, con cui rileva come il progetto comporta variante alle previsioni del piano regolatore generale comunale vigente, nonché presenta ulteriori osservazioni.


**PRESO ATTO** dell'analisi condotta dal Proponente in merito agli impatti cumulativi, secondo la quale all'interno del buffer di due chilometri è presente un impianto fotovoltaico che si compone di un campo di oltre 15 ettari, che si trova ad una distanza di circa 1,30 chilometri dall'area di progetto e da un campo di piccole dimensioni situato a circa 100 metri di distanza dal primo e distante poco meno di 1,20 chilometri dall'area di progetto.

**PRESO ATTO** della disamina compiuta dal Proponente nella *Relazione Agronomica* (par. 12, pag. 37) rispetto ai requisiti definiti dalle Linee Guida del MASE del giugno 2022 in merito agli impianti agrovoltaici.



**CONSIDERATO** che, da quanto riportato nella *Relazione Agronomica* (cfr. pag .21), risulta tuttavia evidente come l'attività agricola proposta non sia concepita all'interno di un sistema integrato come previsto dai principi del sistema agrivoltaico, bensì subordinata alla componente impiantistica. Nel caso di cui trattasi, infatti, l'unica tipologia di coltivazione proposta risulta essere quella di specie foraggiere nettarifere, annuali e poliennali, in quanto altre colture, secondo le valutazioni dichiarate dal Proponente, non sarebbero compatibili con il layout fotovoltaico.

**CONSIDERATO** che alla luce dell'analisi svolta dalla Scrivente si ritiene che il layout di progetto debba essere comunque ridimensionato, in particolare nella porzione nord del campo 1 dove l'impianto si estende fino ai limiti della *Cascina Maddalena* e della relativa area tutelata ai sensi dell'142 co. 1, lett. f) del D.Lgs. 42/2004, ritenendo che il limite del perimetro debba attestarsi lungo l'asse definito da Via del Coniglio.



Estratto TAV.03 – Planimetria generale di progetto  
L'area interna al tratteggio rosso è la porzione stralciata

af



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 152/2006, laddove nell' Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

**RITENUTO** utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

**CONSIDERATO** che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti, le integrazioni e le note trasmesse nel corso del presente procedimento.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto dichiarato dalla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria il presente impianto non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e in aree sottoposte a tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e che, in merito all'approfondimento richiesto dalla Scrivente al Proponente sull'interferenza dell'impianto con aree gravate da usi civici, la Società rimanda all'elaborato "DOCa13 – Dich. Insussistenza Usi Civici Alessandria" - emesso dal Comune in data 23/01/2023 il quale "certifica l'inesistenza di Demanio Civico e di Usi Civici gravanti nell'ambito del territorio comunale". Di conseguenza, per il presente progetto, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004.

**CONSIDERATI** i contributi istruttori delle UU.OO. DG-ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO**, in particolare, quanto evidenziato dalla U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* nel proprio contributo istruttorio del 30/10/2023 ovvero che ai sensi dell'art. 48, c. 5-*quinquies*, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e modificato dal DL 13/2023, art) nonché dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere, come sopra prescritto.



**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dagli Uffici competenti; visti i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR e della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della SS-PNRR; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istrutorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto fotovoltaico denominato ELLO 3, di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel comune di Alessandria in località Cascina Maddalena, subordinato al rigoroso rispetto delle seguenti condizioni ambientali:**

1. Il Proponente deve provvedere ad aggiornare e integrare il progetto proposto al fine della sua autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003:
  - a. prevedendo una modifica del layout di progetto nelle aree limitrofe la Cascina Maddalena tramite una riduzione di pannelli fotovoltaici nella parte nord del campo n. 1; si richiede, in particolare, di arretrare il campo sino all'asse definito da Via del Coniglio, in modo da mantenere la visibilità della Cascina verso il complesso edificato della città di Alessandria, priva di elementi di detrazione e integra nei propri caratteri di suolo agricolo;
  - b. riferendo alla Scrivente se è stata presentata l'istanza di autorizzazione unica per il progetto in oggetto, trasmettendone copia al fine di valutare i relativi adempimenti istruttori derivanti dalla DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023;
  - c. tenendo conto, per la progettazione esecutiva, delle indicazioni contenute nell'Allegato A della DGR della Regione Piemonte del 31 luglio 2023;
  - d. individuando, con accordo vincolante sottoscritto dalle relative parti e da realizzarsi per tutta la durata della vita tecnica dell'impianto di cui trattasi, l'impresa agricola (singola o associata) titolare delle attività agricole previste;
  - e. presentando (con prima scadenza a quattro anni dall'entrata in esercizio dell'impianto di cui trattasi e quelle successive con cadenza biennale) una *Relazione tecnica asseverata*, sottoscritta anche dalle parti con la quale si darà conto della resa produttiva (sia qualitativa, che economica) delle attività agricole condotte all'interno del sito d'impianto, con l'indicazione delle azioni di mantenimento, correzione e sviluppo poste in essere con i *Piani annuali di coltivazione*, al fine di prevenire la perdita o anche solo la riduzione delle medesime attività agricole;
  - f. aggiornando tutti gli elaborati progettuali conformemente a quanto riportato nelle condizioni ambientali nonché nelle integrazioni già formulate;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

- g. valutando la necessità di aggiornare, se ritenuto opportuno dalla Soprintendenza ABAP competente, il piano delle indagini archeologiche preventive, a seguito della richiesta di revisione del layout di progetto di cui alla lettera a);
- h. presentando un progetto di valorizzazione dell'area di intervento, prevedendo la realizzazione di una pista ciclabile, aree ristoro e opere a verde, anche includendo la porzione di impianto che dovrà essere esclusa dalla installazione dei pannelli fotovoltaici come riportato nella condizione ambientale n. 1a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo.

**2. Il Proponente, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:**

- a. comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria, inviando contestualmente il cronoprogramma dei lavori – compresi quelli di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiC;
- b. comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza ABAP, il nominativo dell'impresa o del libero professionista incaricati e il cronoprogramma degli eventuali lavori di scavo, al fine di predisporre i sopralluoghi in corso d'opera da parte dei funzionari dell'ufficio periferico. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica), conforme alle norme in uso, delle attività di controllo archeologico effettuate, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, quale attestazione delle attività di controllo archeologico svolte. La consegna alla Soprintendenza dei reperti archeologici eventualmente rinvenuti (ex lege di proprietà statale), dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria;
- c. dovrà essere completata la procedura di VPIA in ogni caso prima dell'avvio dei lavori. Nello specifico, nell'area dell'impianto fotovoltaico dovranno essere eseguite, il prima possibile, le prospezioni geofisiche già approvate con nota prot. 4804 del 07/04/2023 e alle condizioni ivi riportate, in particolare avendo cura che durante il rilevamento magnetometrico il drone sia mantenuto alla quota inferiore possibile preferendo [...] un periodo di esecuzione nel quale le colture in atto non ostacolino tale possibilità;
- d. dovrà essere concordata con la Soprintendenza ABAP una campagna di indagini dirette (sondaggi e saggi) che tenga conto non solo degli esiti delle prospezioni magnetometriche (in particolare, qualora vengano riscontrate "anomalie" ipoteticamente riconducibili a evidenze di tipo archeologico), ma altresì del grado di predittività delle medesime in base alle caratteristiche pedologico-ambientali effettivamente riscontrate durante la survey, nonché della possibile presenza di evidenze archeologiche che, per caratteristiche intrinseche dei materiali costitutivi, non determinino significative anomalie magnetiche rilevabili.



Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

**3. Il Proponente inoltre deve provvedere affinché:**

- a. considerato che la prevista sottostazione AT/MT adiacente alla cabina primaria Cabina Primaria ENEL di Aulara, si inserisce nel contesto rurale della *Cascina Aulara (Aree ed edifici di pregio ambientale, architettonico e documentari)*, il quale tuttora mantiene una matrice agricola integra, siano previste idonee opere di mitigazione a verde lungo il perimetro esterno;
- b. per gli interventi di mitigazione vegetazionale – da eseguirsi con l'assistenza continua di agronomi e botanici – siano messi a dimora esemplari a pronto effetto. Deve essere valutata la possibilità, coerentemente con le esigenze di cantiere, di anticipare il più possibile la messa a dimora degli esemplari affinché possano svolgere quanto prima, anche in relazione alle attività di cantiere stessa, funzione mitigativa. In caso di impossibilità del suddetto anticipo, devono essere prese tutte le misure necessarie, ancorché provvisorie, a mitigare la percepibilità dell'area in fase di cantiere;
- c. per quanto riguarda l'elettrodotto di connessione sia prevista la sorveglianza archeologica continuativa da parte di personale in possesso di adeguate competenze tecnico-scientifiche il quale opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza alcun onere per la medesima. Per quanto attualmente noto, infatti, si considera che dette misure possano essere sufficienti a garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo, ritenendo maggiormente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva senza pertanto determinare situazioni di radicale incompatibilità con il progetto in discussione;
- d. per quanto attiene gli aspetti archeologici, si raccomanda la massima attenzione durante gli scavi previsti e la tempestiva segnalazione all'Ufficio periferico in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino al sopralluogo del funzionario archeologo di zona;
- e. nessuna delle attività previste dovrà essere svolta al di fuori dell'area di cantiere al fine di preservare il più possibile l'area di intervento;
- f. il Proponente deve provvedere, qualora si rendesse necessario a seguito di eventuali rinvenimenti di natura archeologica, alla predisposizione di varianti progettuali che devono essere sottoposte alle relative e preventive valutazioni della competente Soprintendenza;
- g. in caso di successiva eventuale Variante alle previsioni del PRGC, deve essere puntualmente verificata la compatibilità delle destinazioni d'uso con le caratteristiche di idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto ai sensi delle disposizioni normative vigenti;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

4. In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi anche corollari al progetto previsto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

5. Il Proponente deve provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi e a che il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni previste, non strettamente necessario per essere reimpiegato, venga tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

6. La Società proponente entro sei mesi dal termine della realizzazione dell'impianto, anche se realizzato per lotti successivi, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

7. ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l. in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a. per tutti gli interventi di mitigazione e compensazione, del loro mantenimento in perfetto stato di conservazione, al fine di non costituire essi stessi elementi di degrado dei luoghi interessati, con particolare riferimento alla qualità paesaggistica ambientale, anche l'attuazione dei programmi di manutenzione controllata; tutte le opere di mitigazione dovranno essere oggetto di costante manutenzione, prevedendo la sostituzione degli elementi deperenti al fine di non vanificare l'efficacia dell'intervento mitigativo, con un piano culturale di durata non inferiore a cinque anni.
- b. per gli interventi di carattere vegetazionale, di una verifica dell'attecchimento e vigore delle specie entro un anno dall'impianto. Gli esemplari trovati seccati alla verifica predetta dovranno essere



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
e-mail PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

sostituiti con altri di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali. Gli interventi vegetazionali realizzati con l'impianto di nuove essenze o il recupero di quelle preesistenti, qualora di pregio, dovranno essere assoggettati – nell'ambito del programma di manutenzione sopra detto – a verifiche di attecchimento e vigore almeno ogni 3 anni per le specie arboree e 1 anno per quelle arbustive. Gli esemplari eventualmente seccati o non attecchiti dovranno, in coincidenza di tali verifiche, essere sostituiti con individui analoghi autoctoni;

- c. sia dato puntuale adempimento alle azioni di monitoraggio previste nella "TAVag08 – Tabelle Coerenza Ppr progetto". In particolare, data la rilevanza della componente vegetale introdotta a perimetrazione del sito di impianto quale opera di mitigazione, sia dato puntuale adempimento al monitoraggio stagionale delle opere di mitigazione affinché le stesse siano efficaci e costituiscano una congrua schermatura anche per eventuali punti di vista non valutati in progetto che dovranno essere interessati da opere di mitigazione aggiuntiva.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo

8. Dovranno inoltre essere previste tutte le necessarie ed eventuali opere, a fine ciclo ed in sede di dismissione dell'impianto, volte alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, comprensive delle misure di reinserimento e recupero paesaggistico occorrenti al ripristino della situazione *ante operam*.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 4. Fase di dismissione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
  
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco Rosario  
Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali e Turismo  
31.10.2023 15:53:04  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della  
cultura  
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

A.

MIC - Soprintendenza Speciale  
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it)

c.a. arch. Romina Muccio  
([romina.muccio@cultura.gov.it](mailto:romina.muccio@cultura.gov.it))

Allegati nn. 3

- all. 1. parere SABAP-AL espresso nell'ambito di CdS indetta da Provincia di AL (prot. 16209-P del 27/11/2020)
- all. 2. Verbale seduta CdS del 27/11/2020 (Prov. AL: prot.gen.n. 68390 del 03-12-2020)
- all. 3. Determinazione conclusiva CdS (Prov. AL: prot.gen.n. 039635 del 28-06-2021)

*Oggetto:* Risposta al foglio s. n. prot. n. 0001527-P del 14/07/2022

DESCRIZIONE: ALESSANDRIA (AL)

**Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "ELLO3", di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Alessandria (AL), in località Cascina Maddalena**

Proponente: ELLOMAY SOLAR ITALY THREES.r.l.

[ID VIP 7693]

data di arrivo richiesta 14/07/2022

protocollo entrata richiesta n.0011381-A del 14/07/2022

PROCEDIMENTO: Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art.23 - PNIEC)

PROVVEDIMENTO: PARERE ENDOPROCEDIMENTALE/RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

A riscontro della richiesta pervenuta da parte di codesta Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza vs. prot. 0001527-P del 14/07/2022, assunta agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. n. 0011381;

con riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del *Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "ELLO3", di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Alessandria (AL), in località Cascina Maddalena,*

esaminati gli elaborati progettuali presentati dal Proponente Ellomay Solar Italy Three S.r.l., resi disponibili attraverso la piattaforma web dal Ministero della Transizione Ecologica (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8274/12157>), e preso atto che:

- Come riportato nella *Relazione Tecnica* l'intervento in progetto è finalizzato alla realizzazione di un "impianto fotovoltaico di taglia industriale del tipo grid-connected da realizzarsi nel territorio del Comune di Alessandria (AL), in località "C. Maddalena", ovvero nelle aree identificate al CT del Comune di Alessandria, Foglio 122 Mappali 10,13, 24, 56.



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@cultura.gov.it](mailto:sabap-al@cultura.gov.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

<http://www.sabap-al.beniculturali.it>

- la realizzazione di detto impianto avverrà mediante “l’installazione di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 460 Wp, su un terreno prevalentemente pianeggiante di estensione di circa 24 ettari (ad una quota che va dai 94,7 m ai 95,8 m slm.) avente destinazione a servizi. I pannelli saranno montati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker) in configurazione monofilare ed ogni tracker (struttura portante dei pannelli) sarà composto da 20, 30 e 40 moduli.”
- “L’energia prodotta dall’impianto sarà veicolata tramite un cavidotto MT interrato della lunghezza di 1,5 km alla sottostazione MT di Enel denominata Aulara”; detto cavidotto è rappresentato nell’elaborato grafico TAV06-Cavidotto-Collegamento-Consegna-MT, dal quale si evince che il cavidotto, a seconda della tipologia della singola tratta, presenterà profondità variabili tra 120 e 150 cm e ampiezze variabili tra 60 e 80 cm.
- Come evidenziato, in particolare al par. 3.4.4. della *Relazione Tecnica*: “per la distribuzione dei cavi all’esterno si devono praticare degli scavi (profondità non inferiore a 0,8 m per i cavi di media tensione su proprietà privata e pari ad almeno 1 metro su terreno pubblico) seguendo un percorso il più possibile parallelo a strade o passaggi. [...] Ad intervalli di circa 15/20 m per tratti rettilinei e ad ogni derivazione si interporranno dei pozzetti rompitratta (del tipo prefabbricato con chiusino in cemento) per agevolare la posa delle condutture e consentire l’ispezione ed il controllo dell’impianto”. Ad eccezione di limitate interferenze con infrastrutture esistenti (acquedotto, gas, rete fognaria), il terreno oggetto di intervento è sostanzialmente libero da costruzioni.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere endoprocedimentale di VIA richiesto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, l’Ufficio scrivente comunica le seguenti valutazioni di competenza.

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

### 1.1. Beni paesaggistici

Premesso che

- il territorio oggetto di intervento, sito ai margini meridionali dell’insediamento urbano della Città di Alessandria e avente estensione totale di circa 24 ha, risulta caratterizzato da una compresenza di funzioni agricole-produttive; più precisamente, “Il lotto di forma irregolare, si incunea tra due percorsi ferroviari, e confina a sud-ovest con un’attività di distribuzione carburanti e autolavaggio; a est con la ferrovia, oltre la quale si estende la zona artigianale D3; a nord si estende il centro urbano comunale e l’altro asse ferroviario; a sud con altre aree ad uso agricolo”;



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@cultura.gov.it](mailto:sabap-al@cultura.gov.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N  
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>

Esaminato il sito oggetto di intervento per quanto attiene alla presenza dei beni paesaggistici, con particolare riferimento all'analisi offerta dallo *Studio di Impatto Ambientale* e della *Relazione Paesaggistica* si rileva che:

- 1.1.a. L'intervento in progetto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico** ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004).  
Esternamente all'area di intervento, si segnala la presenza dell'area sottoposta a *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di Alessandria ricadente nei Comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello*, ex DM 01/08/1985, localizzata a oltre 6 chilometri a nord del sito, e degli alberi monumentali rispettivamente individuati con *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani sorgenti ai lati del ponte di Marengo*, ex DM 15/4/1955 e con *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Napoleone* ex DGR n. 37-8157 del 30/12/2002, a circa 3 km a nord dell'area oggetto di intervento.
- 1.1.b. Relativamente alle aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, l'area oggetto di intervento **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela ope legis**, ricadendo tuttavia in adiacenza all'area boscata individuata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett.g) che circonda la Cascina Maddalena.  
La tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale segnala inoltre la presenza nel Comune di Alessandria di "Zone gravate da usi civici" soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h), del D.lgs. 42/2004, per le quali non è tuttavia possibile verificare eventuali interferenze o sovrapposizioni con gli interventi in oggetto, sulla base degli elaborati disponibili.
- 1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il **PPR (Piano Paesaggistico Regionale)**, approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).
- 1.1.d. L'area oggetto di intervento
  - risulta inoltre ricadere, secondo la tavola P3 del PPR – Ambiti e Unità di Paesaggio, all'interno dell'*Ambito di Paesaggio* denominato *Piana Alessandrina* (70), e nell'*Unità di Paesaggio* denominata *Alessandria*, per la quale è individuata la tipologia normativa *urbano rilevante alterato* avente quali caratteri tipizzanti, come definiti dall'art. 11 del PPR, la *Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali*.
  - l'area risulta altresì interessata dalla presenza delle seguenti *Componenti paesaggistiche*, così come individuate dalla relativa tavola P4 del PPR e come normate dai rispettivi articoli delle Norme di Attuazione:
    - Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico.
    - Art. 40. Insediamenti rurali (aree di morfologia insediativa m.i.10 -aree rurali di pianura o collina)
  - Si osserva inoltre che l'impianto in progetto si colloca, come parimenti evidenziato dalla tavola P4 del PPR, in un'area ricompresa tra due assi viari individuati tra le componenti paesaggistiche della "viabilità storica e patrimonio ferroviario" e in prossimità del Forte Acqui, individuato dal PPR tra i "Sistemi di fortificazioni" e conseguentemente tra i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e il contesto ("Relazioni visive tra insediamento e contesto");
  - Si rileva infine che l'impianto risulta altresì svilupparsi in adiacenza al complesso della cosiddetta Villa S. Maddalena lungo la strada della Moisa, individuata dal PRG tra gli "edifici di pregio ambientale, architettonico e documentario", e il cui parco è tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett.g), del DLgs 42/2004;





Estratto da tav. P2-Beni Paesaggistici Estratto da tav. P4-Componenti Paesaggistiche

### 1.2. Beni Architettonici

L'area oggetto di intervento **non risulta interferire direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004.**

Risulta tuttavia da segnalare, in prossimità dell'area oggetto di intervento, la presenza del Forte Acqui, tutelato in forza del combinato degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004, e consistente nel più meridionale tra i forti eretti nel XIX secolo a protezione di Alessandria, allora la più importante base militare del Regno di Sardegna. Destinato a proteggere la strada tra Alessandria ed Acqui Terme, è da tempo dismesso sorge al centro di una leggera depressione, in parte coperto da vegetazione arbustiva: risultando separato dall'area oggetto di intervento dall'asse ferroviario e dai quartieri residenziali edificati, non pare risultare in correlazione visiva con la suddetta area.

### 1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono dichiarazioni di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004 ).

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, **non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici tutelati *ope legis*** ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 ,anche se la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica lungo il tracciato non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile in alcuni settori del centro urbano.

1.3.c L'intervento, infine, **non ricade in aree di potenziale interesse archeologico** individuate ai sensi dell'art. 49 *quater* delle Norme di Attuazione del PRGC di Alessandria. Occorre evidenziare al riguardo che lo strumento urbanistico di Alessandria opera in attuazione dell'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977 – che demanda ai PRGC l'individuazione di aree di potenziale interesse archeologico, fissando per esse misure di tutela archeologica preventiva (ovvero, il preventivo parere della Soprintendenza competente) nel rispetto delle competenze statali.

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

### 2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Richiamate le considerazioni sopra riportate in merito ai beni paesaggistici e architettonici in relazione all'area di intervento, si rileva che, **pur non essendo direttamente coinvolti nell'area di intervento beni**



**culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, si osservano nello *Studio di Impatto Ambientale*, con riferimento alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico e ai relativi strumenti normativi (PPR), alcune significative carenze di analisi.**

- Si osserva infatti che la compatibilità dell'intervento con il contesto è verificata sulla base dell' "individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010 - Allegato I" (SIA, par.3.8. Il sistema dei vincoli) e tramite il *Quadro delle coerenze del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti*(3.9) che tuttavia non contempla alcun richiamo, sia in termini generali che con riferimento alle componenti paesaggistiche coinvolte, alle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, peraltro assente nella *tabella riepilogativa contenente giudizi sintetici sul rapporto di coerenza degli interventi proposti con le previsioni degli strumenti di pianificazione considerati, nonché con il sistema dei vincoli vigente* (3.9.5).

2.1.b. Non si rilevano eventuali ulteriori interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero *in itinere*.

## 2.2. Beni architettonici

2.2.a. Con riferimento alla compatibilità degli interventi in oggetto con i beni architettonici di riferimento, la presenza del Forte Acqui in prossimità dell'area di intervento non risulta menzionata nell'analisi del contesto - così come, in generale, non risulta approfondita la relazione visiva tra l'impianto e il contesto architettonico rurale, rappresentato nella fattispecie dalla Cascina S. Maddalena dal suo parco, per il quale si rilevano, sulla base di ricerche condotte in sede di istruttoria, elementi meritevoli di approfondimento (cfr. foto qui di seguito)



Ingresso alla Cascina in fondo a Strada della Moisa e vista su area adiacente- tratta da <https://www.google.com/maps/@44.8944473,8.6092258,3a,75y,219.04h,78.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssQuqWijAEHeCvlezwfkbw!2e0!7i13312!8i6656>

## 2.3. Beni archeologici

2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve sottolineare che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze.

Si segnala in particolare:



- a) il probabile passaggio nelle vicinanze di una direttrice di età romana, la cosiddetta *via Fulvia* (da Tortona a Torino) la cui posizione non è stata puntualmente verificata sul terreno nel tratto a ovest del fiume Bormida. Superato quest'ultimo corso d'acqua, la strada romana proseguiva in direzione del centro urbano *Forum Fulvii* (corrispondente alla frazione alessandrina di Villa del Foro) transitando nei pressi dell'attuale frazione di Cabanette e della Cascina Aulara, a breve distanza verso sud e sudovest dall'impianto in progetto;
- b) il rinvenimento di significativo materiale archeologico verificatosi nel quartiere Cristo di Alessandria, a circa 500 metri a NW dall'impianto in progetto, verificatosi tra 1894 e 1907, nel corso delle attività estrattive e produttive presso le Fornaci Testa e Taverna. In particolare, il materiale archeologico è da riferirsi a un importante contesto di epoca neolitica (fornace Taverna, presso strada San Giacomo), che ha restituito strumenti in selce scheggiata (bulini, raschiatoi, lama ad incavo laterale, coltellini, punte di freccia), nuclei e schegge, relativi verosimilmente alle fasi di lavorazione del materiale, ceramica a decorazione impressa, manufatti in pietra verde levigata (asce, scalpello). In entrambi i siti, sono inoltre documentate strutture residenziali di età romana (fondazioni murarie, pavimenti a mosaico), frammenti fittili e laterizi e numerosi oggetti in bronzo di pregio: alcune statuette di Minerva, Athena e Venere pudica, un busto muliebre, un'ansa con una testa di leone, un campanello, un piccolo tripodetriangolare, due braccialetti, tre anelli, tre spilloni, di cui oltre a ben 57 monete.
- c) il ritrovamento sporadico (nell'ambito dell'attività di tutela di questo Ufficio) di laterizi di modulo romano e selci nell'area del palazzetto dello Sport della frazione Cristo, che, in relazione ai rinvenimenti otto-novecenteschi di cui al punto precedente, paiono indicare una presenza di insediamento o aree di frequentazione preistorici e antichi in questo settore territoriale;
- d) la corrispondenza dell'attuale strada per Casal Cermelli con un percorso viario di probabile origine altomedievale che garantiva i collegamenti terrestri tra *curtes regiae* e insediamenti, attestati dalla documentazione scritta nel territorio alessandrino, prima della fondazione della nuova città di Alessandria nel tardo XII secolo; detto percorso è chiaramente evidenziato nella cartografia storica di età moderna (si veda fig a titolo di esempio la mappa del 1761 intitolata *Carta topografica dimostrativa del Contado d'Alessandria ed uniti [...]*, Archivio di Stato di Torino, Sezione Carte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche segrete, Alessandria 7 A rosso, qui riprodotta in stralcio).



Ciò premesso, si rileva che lo *Studio di Impatto Ambientale (SIA)* per quanto attiene l'impatto ambientale sul patrimonio archeologico (par. 5.8.14 *Impatti per la componente patrimonio*



**Alessandria - Cittadella:** Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@cultura.gov.it](mailto:sabap-al@cultura.gov.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N  
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>

*archeologico e culturale*) si limiti a riscontrare l'assenza di interferenze dirette del progetto con beni (aree o immobili) dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004, mentre risulta assente ogni considerazione sul potenziale impatto archeologico degli interventi di scavo o manomissione del suolo previsti dal progetto, necessari per la realizzazione dell'impianto, dell'elettrodotto di connessione, della fondazione della cabina di consegna e delle opere accessorie (viabilità interna, recinzione).

Si evidenzia in particolare che il progetto di fattibilità in esame non risulta essere stato elaborato tenendo conto degli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico che - in forza dell'espresso rinvio all'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., operato dal combinato dall'art. 23 comma 1, lett. a) e dall'art. 5, comma 1 lett. g) del 152/2006 e s.m.i. - è necessaria ai fini del procedimento di VIA.

Osservato quanto sopra, prima di esprimere le conclusioni dell'istruttoria, si ritiene opportuno rappresentare, a titolo informativo, che con nota prot. 16209-P del 27/11/2020 (all.1), questa Soprintendenza aveva partecipato alla Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di Alessandria per la Fase di Valutazione Impatto Ambientale regionale ai sensi dell'art.27 bis del DLgs 152/2006 coordinato con procedimento per rilascio Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i. inerente la realizzazione di analogo impianto fotovoltaico in località Maddalena, via Casal Cermelli, insistente sulla medesima area, su istanza presentata dalla Ditta Ellomay Solar Italy Three srl.

In tale sede la Scrivente richiese integrazioni al fine di poter verificare la compatibilità del progetto con il mantenimento di una qualità paesaggistica complessiva del contesto, e valutare, all'occorrenza, l'eventuale indicazione di implementazione delle previste opere di mitigazione verde, che proprio nel punto di visibilità lungo la strada Moisa, da cui la visuale è molto ampia sul campo, e dal relativo foto-inserimento, parevano rendere ancora ampiamente visibile l'impianto tecnologico. Inoltre, nella stessa sede, questa Soprintendenza formulò altresì alcune osservazioni in merito alla tutela archeologica dettagliatamente indicate nell'all.1 (prot. 16209-P del 27/11/2020): in particolare considerato il non trascurabile impatto archeologico dell'intervento in progetto, si evidenziava l'opportunità di eseguire alcuni sondaggi archeologici preventivi nelle aree interessate da escavazioni; inoltre, si richiedeva se l'elettrodotto di connessione era da considerarsi parte della rete di distribuzione nazionale e se in tal caso (trattandosi di opera pubblica o di pubblica utilità) sussistevano le condizioni per l'applicazione del procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

In merito agli esiti della suddetta CdS indetta dalla Provincia di Alessandria - di cui si allega il verbale conclusivo (all2) rinviando per l'ulteriore documentazione al link seguente: <http://www.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121&param=2020viadep&fl=singola&id=3278> - si evidenzia che in tale sede, emersero criticità in relazione agli aspetti urbanistici poiché la Ditta richiedente aveva chiesto, ma non ancora ottenuto, l'attivazione di una variante del vigente PRGC di Alessandria al fine di ricondurre l'area in oggetto a destinazione agricola (essendo allora individuata come un'area destinata a servizi quindi con attività non conforme a quella dell'impianto fotovoltaico), e che erano emersi altresì motivi ostativi rispetto alla localizzazione dell'intervento evidenziati da parte del Comune di Alessandria.

La CdS si era quindi conclusa sottolineando che le criticità evidenziate nel parere negativo del Comune di Alessandria, se non superate, si sarebbero considerate come imprescindibili rispetto a tutti gli altri pareri. Con determinazione prot. gen. n. 0039635 del 28-06-2021 (all.3), non essendo pervenute le integrazioni richieste né alcuna comunicazione a riguardo, la Provincia determinava l'archiviazione dell'istanza.

In merito agli aspetti urbanistici e alla Variante di cui sopra, si evidenzia, a titolo di completezza, che lo *Studio di Impatto Ambientale* allegato all'istanza in epigrafe e datato novembre 2021 (pag.54), evidenzia che "Con Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 03/03/2020, la Giunta comunale ha approvato la richiesta di modifica."



Alla luce dell'esame del progetto di cui trattasi, considerate la carenza di analisi rispetto in particolare alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale e le relative Norme Tecniche di Attuazione, con specifico riferimento alle componenti paesaggistiche coinvolte nell'area oggetto di intervento e perimetralmente alla stessa;

Considerato altresì che gli elaborati presentati in sede del presente procedimento mantengono una carenza di informazioni rispetto al rapporto tra l'area di intervento e il contesto paesaggistico e con la Cascina Maddalena in particolare, come già a suo tempo rilevate,

Considerato ancora che il potenziale impatto archeologico dell'intervento risulta ampiamente sottostimato negli elaborati progettuali (in particolare nel SIA);

**Osservato pertanto che, pur non risultando l'intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica-si rileva opportuno, a giudizio di questa Soprintendenza e coerentemente con quanto manifestato nel contributo formulato in sede di Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento precedentemente avviato dalla Provincia, che vengano forniti elementi di approfondimento sul rapporto tra l'impianto in progetto e gli elementi rilevanti del contesto e sull'eventuale correlata implementazione delle misure di mitigazione, data la particolare vicinanza al nucleo urbano di Alessandria e alle consistenze edificate di pregio presenti proprio nell'ambito dell'estrema frangia urbana;**

Si ribadisce la necessità, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza in materia di compatibilità ambientale, di completare la documentazione predisposta ed in particolare di:

1. approfondire l'esame della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e alle relative Norme di Attuazione nonché con gli atti e strumenti normativi emanati dalla Regione Piemonte con il fine di regolare la localizzazione degli impianti fotovoltaici, segnalando a tal fine, a titolo collaborativo e per quanto da leggersi in combinato disposto con il più recente D.Lgs. n. 199/2021, oltre alla già menzionata D.G.R. n. 3-118314 del dicembre 2010 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (cfr. in particolare aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo), la D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 - Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e la D.C.R. n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale – PEAR (cfr. in particolare pagg. 91-92).
2. fornire ulteriore documentazione fotografica con maggiori punti di presa lungo la strada della Moisa, che attestino l'interconnessione visiva tra l'insediamento rurale storico e il proprio parco alberato -tutelato ai sensi della Parte III del DLgs 42/2004- e la vicina area di impianto;
3. incrementare gli elaborati di *rendering* al fine di approfondire la verifica delle relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico, in particolare valutando i possibili effetti detrattori generati dalla presenza dell'impianto sulle visuali lungo la strada Moisa e in prossimità della Cascina Maddalena e del suo parco- e quindi un'eventuale estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica, che proprio nel punto di visibilità lungo la strada Moisa da cui la visuale è molto ampia sul campo, e dal relativo fotoinserimento (visibilità 7-fig.57 in Studio Impatto Ambientale), parrebbero rendere ancora ampiamente visibile l'impianto tecnologico; per le predette foto-simulazioni, si chiede di scegliere punti di vista che siano in grado di esplicitare la visibilità effettiva dell'intervento anche a lunga distanza e non solo di tipo ravvicinato. Tale necessità nasce dalla volontà di commisurare l'effettivo impatto visivo



dell'impianto in relazione all'area circostante. Ciascuna foto-simulazione dovrà essere corredata da una *keyplan* di riferimento, sulla quale dovrà essere indicato il punto di vista della predetta rappresentazione.

4. Individuare le aree tutelate per legge di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004 – *usi civici*, alla luce anche della previsione normativa di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “*Norme in materia di domini collettivi*” (cfr. art. 3, comma 6), al fine di confermare l'esclusione dell'intervento dall'autorizzazione paesaggistica;
5. Predisporre un elaborato cartografico e una relazione descrittiva, che prevedano una puntuale ricognizione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
6. Integrare lo *Studio di Impatto Ambientale* con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell'opera sul patrimonio archeologico sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell'area, dovranno essere eseguiti sondaggi preventivi di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Scrivente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto a questo Ufficio per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con questa Soprintendenza l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della *Relazione archeologica definitiva* di cui al comma 9 del citato art. 25.
7. preso atto che nel SIA non risultano immagini idonee a valutare l'effettiva rilevanza degli effetti cumulativi dovuti alla presenza di impianti nell'area di intervento, si richiedono viste aeree fotorealistiche, comprensive del campo fotovoltaico di progetto, di quanto eventualmente già realizzato e di tutti gli eventuali interventi di installazione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili realizzati, in fase di realizzazione e previsti nell'area vasta di intervento.
8. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel Capitolo “Analisi quantitativa degli impatti potenziali” del SIA, in particolare a pag. 157 al paragrafo: 5.8.13 “Impatti per la componente paesaggio” nel quale vengono analizzati esclusivamente gli impatti relativi alla fase di realizzazione, si richiede un approfondimento analitico relativo agli impatti nelle fasi di esercizio e dismissione.
9. Si chiede di voler fornire chiarimenti rispetto ai contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale di Alessandria, n. 43 del 03/03/2020 con specifico riferimento all'area oggetto di intervento anche in relazione alle verifiche di coerenza con le disposizioni del PPR Piemonte condotte a suo tempo;

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**IL SOPRINTENDENTE**

*arch. Lisa Accurti*

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**I responsabili dell'istruttoria**

Tutela architettonica e paesaggistica *arch. Francesca Lupo*

Tutela archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino*



**Alessandria - Cittadella:** Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@cultura.gov.it](mailto:sabap-al@cultura.gov.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N  
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.113.1/2021

*Allegati:* 1

*Al* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 7693]  
(va@pec.mite.gov.it)

*Al* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 7693]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l.  
c.a. dott. Sebastiano Manca  
c.a. dott. Daniele Nocerino  
c.a. dott. Carlo Maria Magni  
(ellomaysolaritalythree@legalmail.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 7693] ALESSANDRIA (AL) – Progetto di un impianto fotovoltaico denominato ELLO 3, di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel comune di Alessandria in località Cascina Maddalena.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l.

Richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di progetto.

*e. p. o.*

*Alla* Regione Piemonte  
A1600A- Ambiente, energia e territorio  
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile  
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate  
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

12/08/2022

*Y*

e. p. c.

Alta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo  
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prot. n. 1527 del 14/07/2022, si comunica quanto segue.  
Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

**considerato** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. n. 12574 del 05/08/2022 (cfr. Allegato 1), ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa per il progetto di cui trattasi al fine di esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza;

**sentito**, per le vie brevi l'11/08/2022, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, il quale ha comunicato di concordare con quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP competente nella propria richiesta di documentazione integrativa;

**sentito**, per le vie brevi il 10/08/2022, il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, il quale ha comunicato vista la presenza del Forte Acqui e della Cascina S. Maddalena in prossimità dell'area oggetto di intervento, di concordare con la richiesta di integrazioni della Soprintendenza ABAP competente;

**visti** gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero della transizione ecologica;

**considerato** che nello Studio di Impatto Ambientale elaborato dal Proponente sono state riscontrate alcune significative carenze in merito alla verifica del progetto di cui trattasi rispetto alle disposizioni, previsioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;

**considerato** che, con riferimento alla compatibilità del progetto di cui trattasi rispetto al contesto in cui l'impianto si inserisce, il Proponente non fa alcun riferimento alla presenza del Forte Acqui, ne tanto meno risulta essere stata approfondita la relazione visiva tra l'impianto e il contesto architettonico rurale, rappresentato nella fattispecie dalla Cascina S. Maddalena e dal suo parco, per il quale la competente Soprintendenza ABAP di Alessandria, sulla base di approfondimenti condotti in sede istruttoria, ha riscontrato elementi meritevoli di approfondimento;

**considerato** che, con riferimento ai potenziali impatti del progetto di cui trattasi sul patrimonio archeologico, la competente Soprintendenza ABAP ha riscontrato che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati in prossimità dell'area di progetto;

**visto** il verbale della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Alessandria, emesso nell'ambito della valutazione di impatto ambientale regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 relativo alla realizzazione di analogo impianto, trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il PNRR dalla competente

Soprintendenza ABAP di Alessandria;

**ritenuto** pertanto necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio generati dall'intervento di cui trattasi;

si chiede di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e integrazioni alla documentazione progettuale e allo *Studio di Impatto Ambientale (SIA)*:

1. **approfondire l'analisi della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e alle relative Norme di Attuazione**, nonché con gli atti e gli strumenti normativi emanati al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti fotovoltaici; si segnalano a tal fine le ultime disposizioni in materia di cui ai DL n. 17 del 1° marzo 2022 e n. 50 del 17 maggio 2022, oltre alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 3-118314 del dicembre 2010 recante *Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (cfr. in particolare aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo), alla D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 - *Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile* e alla D.C.R. n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022 - *Approvazione del Piano energetico ambientale regionale – PEAR* (cfr. in particolare pagg. 91-92);
2. **fornire ulteriore documentazione fotografica elaborata da maggiori punti di vista lungo la strada della Moisa**, che attestino l'interconnessione visiva tra l'insediamento rurale storico, il proprio parco alberato (tutelato ai sensi della Parte III del D. Lgs 42/2004) e la vicina area di impianto;
3. **incrementare gli elaborati di rendering** al fine di approfondire la verifica delle relazioni scenico percettive dell'impianto con il contesto paesaggistico di riferimento, in particolare valutando i possibili effetti detrattori generati dalla presenza dell'impianto sulle visuali lungo la strada della Moisa e in prossimità della Cascina Maddalena e del suo parco e quindi un'eventuale **estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica**, che proprio nel punto di visibilità lungo la strada della Moisa da cui la visuale è molto ampia sul campo, e dal relativo fotoinserimento (visibilità 7-fig.57 in Studio Impatto Ambientale), parrebbero rendere ancora ampiamente visibile l'impianto; per le predette fotosimulazioni, si chiede di scegliere punti di vista che siano in grado di esplicitare la visibilità effettiva dell'intervento anche a lunga distanza e non solo di tipo ravvicinato; i nuovi fotoinserimenti dovranno essere realizzati da e verso i *"fattori caratterizzanti"* specifici dell'ambito n° 70 *"Piana Alessandrina"* individuati nell'elaborato del PPR *"Schede degli ambiti di paesaggio"*; ci si riferisce in particolare al *"Forte Acqui"* e al sistema di emergenze relative al paesaggio agrario: *cascina Aulara (Cristo)*, *cascina Moisa (Cristo)*, *cascina Maddalena (Cristo)* presenti nel contesto di inserimento del progetto. I fotoinserimenti dovranno consentire la comprensione degli impatti potenziali relativi alle opere accessorie quali container di trasformazione e cabina di consegna; ciascuna fotosimulazione



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

dovrà essere corredata da una keyplan di riferimento, sulla quale dovrà essere indicato ciascun punto ripresa;

4. preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nel SIA ossia che “... *Da un punto di vista urbanistico e vincolistico, il progetto non ricade in aree con vincolo archeologico, in aree gravate da usi civici, in aree catalogate come prati stabili, coperte da boschi, interessate da attività estrattive ...*” (cfr. p. 181) si chiede di **predisporre documentazione e rappresentazione grafica attestante l'effettiva assenza di aree gravate da usi civici** di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004;
5. si chiede di predisporre un **elaborato cartografico e una relazione descrittiva**, che prevedano una **puntuale ricognizione dei beni tutelati** ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004;
6. preso atto che nel SIA non risultano immagini idonee a valutare l'effettiva rilevanza degli effetti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti presenti nell'area di intervento, si richiedono **viste aeree fotorealistiche, comprensive del campo fotovoltaico di progetto**, di quanto eventualmente già realizzato e di tutti gli eventuali interventi di installazione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili in fase di realizzazione e previsti nell'area vasta di intervento;
7. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel Capitolo “*Analisi quantitativa degli impatti potenziali*” del SIA, al paragrafo: 5.8.13 “*Impatti per la componente paesaggio*” (cfr. p. 157) nel quale vengono analizzati esclusivamente gli impatti relativi alla fase di realizzazione, si richiede un **approfondimento analitico relativo agli impatti del progetto di cui trattasi nelle fasi di esercizio e dismissione**; si chiede quindi di voler predisporre un **Piano di monitoraggio ambientale** per le tre fasi *ante operam*, *corso d'opera* e *post operam* con particolare riferimento **al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio**, individuando per ciascuna delle relative componenti, gli elementi e i valori da monitorarsi, indicando di conseguenza le azioni preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con la realizzazione del progetto di cui trattasi;
8. si chiede di voler fornire chiarimenti rispetto ai contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale di Alessandria n. 43 del 03/03/2020, con specifico riferimento all'area oggetto di intervento anche in relazione alle **verifiche di coerenza di quanto previsto dalla predetta delibera con le disposizioni del PPR Piemonte**;
9. preso atto che nel SIA il Proponente dichiara che “*All'interno del progetto è previsto un corridoio immerso nella mitigazione che segue il perimetro Nord del lotto nel quale è previsto anche un piccolo parco. Il corridoio parte da Via del Coniglio (passaggio a livello) fino ad arrivare a Via della Moisa...*” (cfr. p. 10), riscontrato tuttavia che non si evince né dallo Studio di Impatto Ambientale, né dagli altri elaborati progettuali, **la tipologia e la natura del “parco” di margine che viene citato nella documentazione di progetto**, si richiede un approfondimento progettuale che ne specifichi le caratteristiche ed eventualmente la relazione con i beni e le componenti



paesaggistiche individuate dal PPR;

10. si chiede di voler elaborare un **modello 3D virtuale** dell'area oggetto di intervento, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione proposte e incrementate come sopra richiesto; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la collocazione dell'impianto di progetto rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi e quelli già esistenti, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico presenti;
  
11. si chiede di integrare il SIA con una **più accurata valutazione del potenziale impatto dell'impianto e delle relative opere connesse sul patrimonio archeologico sepolto** ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell'area, **dovranno essere eseguiti sondaggi preventivi** di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Soprintendenza competente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un **Piano di indagine preliminarmente sottoposto alla Soprintendenza per la relativa approvazione**. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con la Soprintendenza di Alessandria **l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25**, come ribadito nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 "*Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*". Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della Relazione archeologica definitiva di cui al comma 9 del citato art. 25.

**Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 11) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli uffici competenti di questo Ministero.**

**Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola

PER IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG ABAP DELEGATO

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA (\*)

\*Giusta delega prot. n. 27889 del 26.07.2022



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria (data del protocollo elettronico)

*A*

Ellomay Solar Italy Three S.r.l  
Via Sebastian Altmann, 9  
39100 BOLZANO  
ellomaysolaritalythree@legalmail.it

*e. p. c.*

Soprintendenza Speciale  
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*Oggetto:* Risposta al foglio s.n.p. del 06/03/2023

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica

DESCRIZIONE: **ALESSANDRIA** – cascina Maddalena (quartiere Cristo)  
Impianto fotovoltaico denominato “Ello3” di potenza pari a 15,24 MW comprensivo delle opere di connessione alla RTN da realizzare nel Comune di Alessandria, in loc. Cascina Maddalena.  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 VIA (art. 23 – PNIEC)  
[VIP ID\_7693]  
Verifica preventiva dell’interesse archeologico

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 07/03/2023  
protocollo entrata richiesta n. 0003216-A del 09/03/2023

RICHIEDENTE: Ellomay Solar Italy Three S.r.l. | *privato*

PROCEDIMENTO: Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico per LL.PP. o di pubblica utilità (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: COMUNICAZIONE

DESTINATARIO: Ellomay Solar Italy Three S.r.l. | *privato*

Con riferimento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA), cui il progetto in argomento (sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: VIP ID\_7693) in forza dell’art. rt. 5 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;

richiamata la comunicazione della Soprintendenza Speciale per il PNRR, nell’ambito del procedimento di VIA di cui sopra, recante “Richiesta di chiarimenti e integrazioni di progetto” (prot. MIC\_SS-PNRR|12/08/2022|0002424-P), che recependo il contributo istruttorio formulato da questo Ufficio con nota prot. MIC\_SABAP-AL|05/08/2022|0012574-P, in particolare per quanto attiene la tutela archeologica (punto 11) chiedeva “di integrare il SIA con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell’impianto e delle relative opere connesse sul patrimonio archeologico sepolto e ancora incognito” in particolare prevedendo “sondaggi archeologici preventivi di cui al comma 8 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016” secondo un “piano di indagine preliminarmente sottoposto alla Soprintendenza” scrivente.

considerato che codesta Società aveva trasmesso un primo piano dei sondaggi in data 23/12/2022, acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. 000378-A del 12/01/2023, che comportava indagini dirette nell’area dell’impianto di produzione

vista la successiva nota da parte di codesta Società pervenuta in data 07/03/2023 e acquisita agli atti con prot. n. 0003216-A del 09/03/2023, che – evidenziando l’attuale indisponibilità da parte di codesta Società dei



terreni nei quali è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico - presentava un nuovo piano di indagini preventive a sostituzione del precedente;

considerato in particolare che detta nota del 07/03/2023 recava in allegato: a) il piano delle indagini archeologiche preventive (prospezioni magnetometriche) redatto dall'archeologa dott.ssa Frida Occelli (Studium s.a.s.) 2) la relazione tecnica specialistica in merito alla metodologia di indagine magnetometrica, redatto dal geologo dott. Emmanuele Duò (Techgea s.r.l.);

preso atto che codesta Società, evidenziando l'attuale indisponibilità dei terreni sui quali è previsto l'impianto agri-voltaico in progetto, propone:

- a) per l'impianto di produzione, di realizzare una campagna di prospezioni magnetometriche con rilevamento da drone su una campionatura della superficie interessata dall'impianto (Area 1, Area 2 e Area 3, rispettivamente nel settore nord, sud e sud-ovest dell'impianto, come descritto nella tavola acclusa al piano delle indagini archeologiche) una superficie di 84.500 mq in rapporto all'estensione complessiva dell'impianto di circa 243.600 mq. Come indicato in dettaglio nella relazione tecnica specialistica, il drone sul quale sarà montato il sensore, seguirà un piano di volo predefinito a maglia fitta (su linee distanziate di 2 m) e altezza costante dal piano campagna (grazie a un sistema a controllo radar) compresa tra 1 e 2 m;
- b) nella medesima area di cui al punto precedente, di effettuare indagini dirette (sondaggi) la cui entità e distribuzione sarà da valutare anche in base agli esiti delle prospezioni, da realizzarsi dopo l'ottenimento della disponibilità dei terreni;
- c) per l'elettrodotto connessione alla cabina primaria di E-distribuzione S.p.A. di garantire la sorveglianza archeologica in corso d'opera con l'assunzione di tutti gli oneri e i rischi derivanti da eventuali rinvenimenti che dovessero verificarsi in fase esecutiva;

tutto ciò premesso, relativamente alle indagini di cui alla lettera a) questa Soprintendenza approva il piano di indagini geognostiche e ne autorizza l'esecuzione, alle condizioni di seguito riportate:

- durante il rilevamento magnetometrico il drone sia mantenuto alla quota inferiore possibile, preferendo ove possibile un periodo di esecuzione nel quale le colture in atto non ostacolino tale possibilità;
- le prospezioni siano effettuate da geologi di accertata esperienza nella diagnostica archeologica e alla presenza di archeologi che garantiranno, per quanto di competenza, il necessario coordinamento alle indagini;
- sia data comunicazione a questo Ufficio, con sufficiente preavviso (comunque non inferiore a 10 giorni) dell'avvio delle prospezioni magnetometriche di cui sopra;

Per quanto riguarda le successive indagini dirette di cui al punto b), dovrà essere sottoposto alla Scrivente, per approvazione un piano di indagini che tenga conto non solo degli esiti delle prospezioni magnetiche, ma altresì del grado di predittività delle medesime – in base alle caratteristiche del suolo e/o ambientale – nonché dell'eventuale presenza di resti archeologici che, per caratteristiche intrinseche, non determinino significative anomalie magnetiche, rilevabili con il metodo di cui al punto a).

Infine, per quanto riguarda il punto c), relativo a opere a rete, in linea di massima si concorda con la misura proposta di sostituire i sondaggi preventivi con il controllo in corso d'opera. Il parere definitivo al riguardo verrà comunque espresso a seguito delle indagini di cui ai punti a) e b) e tenendo conto della possibilità di individuare varianti di tracciato nell'ipotesi – che si ritiene poco probabile – che durante i lavori emergano elementi di interesse archeologico che debbano essere conservati *in situ*.

Si rammenta che, come previsto dall'art. 25 comma 12, D.Lgs. 50/2016, le indagini archeologiche preventive di cui al comma 8 sono condotte sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, che pertanto dovrà essere tenuta costantemente aggiornata – anche per vie brevi, tramite il funzionario archeologo territoriale – dell'andamento delle medesime.



Il presente atto è inviato in copia alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per opportuna conoscenza in quanto organo di questo Ministero competente nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, del progetto in argomento.

**IL SOPRINTENDENTE *ad interim***

***Lisa Accurti***

*\* Documento firmato digitalmente  
ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria  
*dott. Gian Battista Garbarino*  
(gianbattista.garbarino@cultura.gov.it)





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

*S.*

Soprintendenza Speciale  
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
via di San Michele, 22  
00123 - Roma  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*e. p. c.:*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio  
Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico  
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, arti  
stittico e architettonico

*Allegati: Piano sondaggi trasmesso dal Proponente ns.  
prot.3216 del 09/03/2023*

*Oggetto:*

*Risposta al foglio s. n. prot. n. 0010613-P del 09/06/2023*

DESCRIZIONE:

ALESSANDRIA (AL)

**Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "ELLO3", di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Alessandria (AL), in località Cascina Maddalena**

Proponente: ELLOMAY SOLAR ITALY THREES.r.l.

[ID VIP 7693]

data di arrivo richiesta 09/06/2023

protocollo entrata richiesta n.008635-A del 19/06/2023

PROCEDIMENTO: Procedura riferita al D.Lgs n. 152/2006 – Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (art.23 - PNIEC)

PROVVEDIMENTO: PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Si fa riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto indicato in epigrafe e relativo a un impianto fotovoltaico denominato "Ello 3", nelle vicinanze della Cascina Maddalena, nel settore sud-occidentale del territorio comunale di Alessandria, su istanza della ditta Ellomay Solar Italy Three srl.

Premesso che:

- su invito di codesta Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza (vs. prot. 1527-P del 14/07/2022), l'Ufficio scrivente aveva già fornito un proprio contributo istruttorio al procedimento in argomento (nota prot. n. 12574 del 05/08/2022);



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@cultura.gov.it](mailto:sabap-al@cultura.gov.it) - Pec: [sabap-al@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-al@pec.cultura.gov.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

<http://www.sabap-al.beniculturali.it>

- codesta Soprintendenza Speciale, anche recependo le osservazioni formulate dalla Scrivente nel contributo istruttorio sopra citato, ha richiesto al Proponente di fornire chiarimenti e di presentare integrazioni agli elaborati progettuali con nota vs. prot. 2424 del 12/08/2022 (acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 13077 del 12/08/2022), in ordine tanto alla tutela paesaggistica (richieste nn. 1-10), quanto alla tutela archeologica (richiesta n. 11);

Vista la nota di codesta Soprintendenza Speciale vs. prot. 10613-P del 09/06/2023, acquisita agli atti con prot. 8635-A del 19/06/2023, con la quale – oltre a informare dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8274/12157>) – si chiedeva a questa Soprintendenza ABAP di formulare il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento;

Visto altresì il sollecito da parte di codesta Soprintendenza Speciale, vs. prot.19511-P del 04/09/2023 (agli atti in pari data con prot. 12784-A);

Esaminati gli elaborati progettuali presentati dal Proponente EllomaySolarItaly Three S.r.l., con particolare riferimento alla documentazione integrativa richiesta da codesta Soprintendenza Speciale;

Preso atto altresì dell'aggiornamento progettuale sviluppato sulla base delle richieste di integrazioni pervenute dagli Enti e rilevato che le modifiche più rilevanti apportate al progetto sono state:

- L'applicazione al progetto delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici: per rispettare tali requisiti sono stati diminuiti il numero e come conseguenza la superficie totale occupata dai moduli fotovoltaici nonché la potenza complessivamente installata, diminuendo la potenza totale del progetto dai precedenti 15,244 MWp di potenza installata all'attuale valore complessivo di 15,1056 MWp.
- La modifica della tipologia di moduli fotovoltaici installati: dai precedenti JinkoSolarMonofacciali da 460 Wp (33.140 pannelli totali installati), si è passati ai LongiSolarMonofacciali da 600 Wp (25.176 pannelli totali installati).
- La diminuzione della superficie totale occupata dai moduli fotovoltaici, passata da 74.408,51 m<sup>2</sup> a 65.035,95 m<sup>2</sup>, riduzione pari a 9.372,55 m<sup>2</sup>, ovvero circa il 12,50 %;
- Una diversa soluzione per le opere di mitigazione: la vegetazione è stata ora maggiormente diversificata e posizionata lungo l'intero perimetro del campo agrivoltaico; sono stati inoltre aggiunti in alcune zone ritenute maggiormente idonee dei filari di gelso;
- La modifica del tracciato del cavidotto MT di collegamento alla cabina di consegna nella parte iniziale in uscita dall'impianto, in modo da non andare ad interessare il sedime dell'attività di distribuzione carburanti e la fascia di rispetto della ferrovia;
- Tutti i track sono stati spostati al di fuori della fascia di rispetto dei 30 metri della ferrovia;
- Inoltre, al fine di migliorare l'inserimento nel contesto paesaggistico rurale si è scelto di:
  - Utilizzare, per la recinzione e per i cancelli di accesso pali a sezione tonda in legno di castagno per il supporto della rete in acciaio zincato con finitura plastificata verde;
  - Installare all'interno del campo fotovoltaico cabinati con tetto a falda in laterizio, tinteggiati con texture coerente al contesto di inserimento;
  - Utilizzare per la pavimentazione della pista ciclabile in progetto materiale con texture coerente al contesto di inserimento.



Questo Ufficio, con riferimento:

- alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate da codesta Soprintendenza Speciale (vs. prot. 2424 del 12/08/2022, nn. 1-11), recependo quanto proposto dalla Scrivente con nota ns. prot. 12574 del 12/08/2022
- ai riscontri rispettivamente forniti in sede di integrazione, sintetizzati puntualmente dal Proponente nell'elaborato *DOC28\_Riscontro integrazioni, cap. 2 - formula le seguenti valutazioni:*

1. Approfondire l'analisi della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e alle relative Norme di Attuazione, nonché con gli atti e gli strumenti normativi emanati al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti fotovoltaici; si segnalano a tal fine le ultime disposizioni in materia di cui ai DL n. 17 del 1° marzo 2022 e n. 50 del 17 maggio 2022, oltre alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 3-118314 del dicembre 2010 recante Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (cfr. in particolare aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo), alla D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 - Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e alla D.C.R. n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale - PEAR (cfr. in particolare pagg. 91-92);

➤ L'esame della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale è affrontato nell'elaborato DOC 28-Riscontro integrazioni a partire dall'esame della tav. P4 del PPR, tramite l'analisi degli articoli delle Norme di Attuazione correlati alle componenti paesaggistiche individuate (*art. 20 - Aree ad elevato interesse agronomico; art. 40 - Insediamenti rurali*); in particolare, tramite l'uso di tabella di raffronto, sono analizzate la corrispondenza e la significatività di ciascuna componente e dei relativi contenuti normativi rispetto alla zona di progetto e all'impatto dello stesso, verificandone la compatibilità ed evidenziando come sostanzialmente il progetto salvaguardi il valore agronomico del terreno conservandone la funzione agricola.

Vengono analogamente trattati, tramite esame della tav. P3, i contenuti normativi relativi all'Ambito di Paesaggio denominato *Piana Alessandrina (70)*, analizzando in prima istanza i rapporti dell'area in progetto con le principali emergenze architettoniche del contesto individuate tra i *fattori caratterizzanti* (Forte Acqui, Cascina Maddalena, Cascina Moisa, Cascina Aulara). L'analisi condotta mette in luce la prossimità del sito oggetto di intervento ai complessi indicati, con particolare riferimento al Forte Acqui (distanza 210 m), alla Cascina Moisa (150 m), e alla più vicina alla Cascina Maddalena (adiacente), evidenziando tuttavia come l'impatto derivante dalle interferenze visive sia mitigato dalla presenza di vegetazione rispettivamente esistente e in progetto.

Il progetto è esaminato a seguire in relazione alle *caratteristiche naturali (aspetti fisici ed ecosistemici)*, alle *emergenze fisico naturalistiche*, alle *caratteristiche storico culturali*, alle *dinamiche in atto*, alle *condizioni caratteristiche*, agli *strumenti di salvaguardia paesaggistico - ambientale* della Piana Alessandrina: viene evidenziata in particolare la valorizzazione che il proponente ed i progettisti intendono attuare con il progetto con la previsione della pista ciclabile, delle aree di ristoro e l'attenta progettazione delle opere a verde, che propone l'intervento come qualificante per la zona posta in una fascia di connessione tra la campagna e la zona urbana; l'analisi evidenzia inoltre come il progetto, non interferendo con alcuna delle caratteristiche naturalistiche individuate dal PPR per l'area d'ambito paesaggistico in cui si colloca, risulti porsi con particolare attenzione alla consolidata tradizione agricola (cereali e foraggi) della zona periurbana che caratterizza l'area in esame, mantenuta dalla presenza di un impianto agrivoltaico.

Sono infine analizzati gli *obiettivi specifici di qualità paesaggistica* e le *linee d'azione* come individuati all'allegato B del PPR per la Piana Alessandrina per i quali, tramite tabella di raffronto, viene puntualmente evidenziata la coerenza.

➤ Per quanto attiene l'approfondimento degli strumenti normativi, la disamina degli ultimi disposti di legge in merito all'idoneità dell'area richiama:



- -il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 e il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 che hanno apportato modifiche al DLgs 8 novembre 2021, n. 199 proprio per quanto riguarda le previsioni di cui all'art. 20, comma 8, che individua alcune aree che sono già idonee per espressa previsione statale tra le quali “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(...) Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela (...) di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.” ► Si prende atto della presenza del Forte Acqui, già indicato, nell'analisi dei fattori caratterizzanti, sito a 210 m dall'area di intervento
- - Il Piano Energetico Ambientale Regionale del Piemonte (PEAR) approvato con DCR n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 che individua i siti e le aree non idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra”, selezionati ai sensi del D.M. del 10.09.2010, con propria Deliberazione n. 3-1183 del 14.12.2010 dalla Giunta Regionale, tra cui “Aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo” ► Si prende atto che nel caso in esame i terreni ricadono nella prima classe di capacità d'uso del suolo ma sono classificati dal PRGC vigente a destinazione d'uso “Aree per standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale” pertanto, non essendo aree agricole, non risultano rientrare tra le aree classificate come inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici “a terra”.

2. Fornire ulteriore documentazione fotografica elaborata da maggiori punti di vista lungo la strada della Moisa, che attestino l'interconnessione visiva tra l'insediamento rurale storico, il proprio parco alberato (tutelato ai sensi della Parte III del D. Lgs 42/2004) e la vicina area di impianto;

► Il riscontro è fornito nell'elaborato “DOC28-Riscontro integrazioni”, nel quale, dall'esame della documentazione fotografica, si evince che la visuale maggiormente aperta sul campo agrivoltaico si ha in adiacenza ai piccoli orti oltre i quali ha inizio un filare di gelsi che scherma parzialmente la vista verso il campo agrivoltaico; quest'ultimo diventa nuovamente visibile dove la strada della Moisa termina in corrispondenza della Cascina Maddalena.

► Si rileva altresì l'approfondimento delle relazioni visive nell'esame puntuale condotto con l'elaborato “DOC27 – Individuazione beni tutelati”, di cui si tratta in riferimento al successivo riscontro al punto 5.

3. Incrementare gli elaborati di rendering al fine di approfondire la verifica delle relazioni scenico percettive dell'impianto con il contesto paesaggistico di riferimento, in particolare valutando i possibili effetti detrattori generati dalla presenza dell'impianto sulle visuali lungo la strada della Moisa e in prossimità della Cascina Maddalena e del suo parco e quindi un'eventuale estensione delle misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica, che proprio nel punto di visibilità lungo la strada della Moisa da cui la visuale è molto ampia sul campo, e dal relativo fotoinserimento (visibilità 7-fig.57 in Studio Impatto Ambientale), parrebbero rendere ancora ampiamente visibile l'impianto; per le predette fotosimulazioni, si chiede di scegliere punti di vista che siano in grado di esplicitare la visibilità effettiva dell'intervento anche a lunga distanza e non solo di tipo ravvicinato; i nuovi fotoinserimenti dovranno essere realizzati da e verso i "fattori caratterizzanti" specifici dell'ambito n° 70 "Piana Alessandrina" individuati nell'elaborato del PPR "Schede degli ambiti di paesaggio"; ci si riferisce in particolare al "Forte Acqui" e al sistema di emergenze relative al paesaggio agrario: cascina Aulara (Cristo), cascina Moisa (Cristo), cascina Maddalena (Cristo) presenti nel contesto di inserimento del progetto. I fotoinserimenti dovranno consentire la comprensione degli impatti potenziali relativi alle opere accessorie quali container di trasformazione e cabina di consegna; ciascuna fotosimulazione dovrà essere corredata da una keyplan di riferimento, sulla quale dovrà essere indicato ciascun punto ripresa;

► Il riscontro rimanda all'elaborato Tavola “TAVag04-Fotoinserimenti con mitigazioni” e al documento revisionato “DOC 06- Documentazione fotografica panoramica e foto inserimenti:”



- si rileva in particolare che “non sono stati prodotti fotoinserimenti da e verso "Forte Acqui" e cascina Moisa in quanto non vi è alcuna intervisibilità con l’opera in progetto. Anche dall’interno del campo agrivoltaico verso cascina Aulara non vi è possibilità di visibilità”, come attestato in particolare, rispettivamente, per il Forte Acqui, dalle fotografie nn.1,2 (pag. 16 DOC 06), per la Cascina Moisa dalla fotografia n.5 (pag. 18 DOC 06) e per Cascina Aulara dalle fotografie nn.3,4 (pag 17 DOC 06)

-Sono stati invece prodotti fotoinserimenti da e verso cascina Maddalena che si trova vicina al confine di impianto e lungo il quale la visibilità dell’impianto risulta mitigata dallo sviluppo delle fasce di mitigazione, come rilevabile in particolare dei render 7 ,8, 9,10,11 (pagg.42-56).

4. Preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nel SIA ossia che "...Da un punto di vista urbanistico e vincolistico, il progetto non ricade in aree con vincolo archeologico, in aree gravate da usi civici, in aree catalogate come prati stabili, coperte da boschi, interessate da attività estrattive.." (cfr. p. 181) si chiede di predisporre documentazione e rappresentazione grafica attestante l'effettiva assenza di aree gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004;

➤ Il riscontro rimanda all’elaborato “DOCa13 – Dich. Insussistenza Usi Civici Alessandria” - emesso dal Comune di Alessandria in data 23/01/2023 per i terreni interessati dal progetto a seguito di precisa richiesta del proponente: il documento “certifica l’inesistenza di Demanio Civico e di Usi Civici gravanti nell’ambito del territorio comunale”.

5. Si chiede di predisporre un elaborato cartografico e una relazione descrittiva, che prevedano una puntuale ricognizione dei beni tutelati ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004;

➤ Il riscontro rimanda all’elaborato Tavola “TAVag03 – Individuazione Beni Tutelati” e documento “DOC27 – Individuazione beni tutelati” da cui si evince quanto segue:

- L’elaborato grafico TAVag03 individua tramite foto satellitare la presenza di

- a) beni vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, costituiti dal Forte Acqui, dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista e dal Forte Ferrovia: per tutti e tre i beni individuati si evidenzia, tramite documentazione fotografica, come la vista del campo agrivoltaico in progetto risulti sempre schermata dalla presenza di edifici e/o vegetazione nell’area circostante il bene in oggetto; si evidenzia tuttavia la ridotta distanza tra l’area del campo fotovoltaico e il Forte Acqui, che seppur colmata da edifici residenziali e dalla presenza della ferrovia, risulta inferiore al margine dei 500 metri richiamati dal DLgs 8 novembre 2021, n. 199 art. 20, comma 8, che definisce idonee le aree oltre tale fascia di rispetto;
- b) beni di non interesse culturale inseriti nella banca dati dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
- c) edifici di pregio ambientale, architettonico e documentario individuati dal PRGC (Cascina Maddalena, Cascina Moisa, Cascina Aulara, Cascina Castellana, Cascina San Carlo), per i quali sono forniti i riscontri fotografici e, nel caso già noto di maggior prossimità costituito dalla Cascina Maddalena, i fotoinserimenti atti a illustrare come la presenza delle opere di mitigazione schermi in modo consistente la visibilità dell’impianto
- d) aree tutelate individuate ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs 42/2004, costituite da aree boscate ex art. 142, c.1, lett.g.

- La relazione di cui al “DOC27 – Individuazione beni tutelati” illustra la ricognizione rappresentata nel succitato elaborato grafico esaminando nel dettaglio gli aspetti di intervisibilità tra beni tutelati e il campo agrivoltaico, illustrando nel complesso come tra i beni tutelati e il campo agrivoltaico non vi siano effettive



possibilità di intervisibilità “grazie alla presenza di un tessuto edificato molto denso e alla vegetazione di alto fusto presente nelle vicinanze del campo agrivoltaico in progetto”; si evidenzia tuttavia come siano invece da attestare relazioni visive con il campo agrivoltaico per alcune delle cascine individuate dal PRGC come edifici di pregio ambientale, architettonico e documentario e per l’area boscata adiacente all’insediamento rurale storico di via della Moisa.

Premesso quanto sopra, l’analisi esamina puntualmente le consistenze dei singoli beni dal punto di vista storico-architettonico e le rispettive relazioni visive con l’impianto in progetto, con analisi dei beni culturali vincolati ex D.lgs. 42/2004 (Forte Acqui, chiesa di San Giovanni Evangelista, Forte Ferrovia), dei “beni di non interesse culturale inseriti nella banca dati dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - Mibact, degli edifici di pregio ambientale, architettonico e documentario individuato dal PRGC e dei beni paesaggistici tutelati ex art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004.

Tra le emergenze analizzate si rileva in particolare come per la Cascina Maddalena, prospiciente al campo in progetto, si riscontri l’impatto visivo più incisivo, che risulta però mitigato dalla presenza della vegetazione perimetrale al campo in progetto e dalla morfologia della cascina stessa, come risultano attestare anche le foto simulazioni riportate; si precisa inoltre che “il campo risulta visibile solo a tratti nel percorso di avvicinamento alla cascina lungo la strada della Moisa” in relazione alla quale viene evidenziata la schermatura offerta dalle mitigazioni.”

L’intervisibilità è anche rilevata per il parco alberato (art. 142, c.1, lett.g) che si trova tra la già citata Cascina Maddalena e l’insediamento rurale storico che si attesta lungo la via della Moisa, proprio in prossimità del campo agrivoltaico in progetto che risulta visibile dalla strada posta al margine della zona alberata; viene tuttavia evidenziata la presenza della schermatura costituita da un tratto di filare di gelsi che si attesta sul lato opposto della strada e dalle mitigazioni previste in progetto.

6. Preso atto che nel SIA non risultano immagini idonee a valutare l’effettiva rilevanza degli effetti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti presenti nell’area di intervento, si richiedono viste aeree fotorealistiche, comprensive del campo fotovoltaico di progetto, di quanto eventualmente già realizzato e di tutti gli eventuali interventi di installazione di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili in fase di realizzazione e previsti nell’area vasta di intervento;

➤ Il riscontro rimanda alla tavola “TAVag05 – Impatto Cumulativo” e al punto 1.7 - Impatti cumulativi del DOC 28 che individuano tramite foto satellitare la presenza, nell’area di analisi (raggio di 2 Km dall’impianto in progetto), di un impianto fotovoltaico esistente: quest’ultimo si compone di un campo di maggiori dimensioni che si trova ad una distanza di circa 1,30 chilometri dall’area di progetto, e da un campo di piccole dimensioni a circa cento metri di distanza dal primo e distante poco meno di 1,20 chilometri dall’area di progetto, “mentre non sono noti nell’area d’indagine impianti autorizzati ma non realizzati”. Anche con riferimento alla documentazione fotografica fornita, si prende atto dell’assenza “di punti panoramici potenziali posti in posizione orografica dominante ed accessibili al pubblico, o strade panoramiche o di interesse paesaggistico, che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica” e che “la vicinanza tra più impianti dal punto di vista dell’impatto visivo, in mancanza di punti di vista panoramici sulla pianura interessata” non è ritenuta “percepibile dall’occhio del visitatore che attraverserà le campagne limitrofe”.

7. Preso atto di quanto riportato dal Proponente nel Capitolo "Analisi quantitativa degli impatti potenziali" del SIA, al paragrafo: 5.8.13 "Impatti per la componente paesaggio" (cfr. p. 157) nel quale vengono analizzati esclusivamente gli impatti relativi alla fase di realizzazione, si richiede un approfondimento analitico relativo agli impatti del progetto di cui trattasi nelle fasi di esercizio e dismissione; si chiede quindi di voler predisporre un Piano di monitoraggio ambientale per le tre fasi ante operam, corso d’opera e post operam con particolare riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, individuando per ciascuna delle relative componenti, gli elementi e i valori da monitorarsi, indicando di conseguenza le azioni



preventive necessarie da mettere in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con la realizzazione del progetto di cui trattasi;

➤ L'integrazione rimanda all'elaborato "TAVag08 – Tabelle coerenza PPR progetto" che riprende e implementa le tabelle di raffronto già impostate per la verifica di compatibilità dell'intervento rispetto ai disposti del PPR (rif.integrazionept 1) e approfondisce in modo puntuale, con riferimento alla fase di cantiere, alla fase di esercizio e alla fase di dismissione, gli impatti, le mitigazioni e gli elementi da monitorare. Le analisi formulate risultano coerenti e le azioni di monitoraggio pertinenti al controllo delle condizioni generate dall'intervento.

8. Si chiede di voler fornire chiarimenti rispetto ai contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale di Alessandria n. 43 del 03/03/2020, con specifico riferimento all'area oggetto di intervento anche in relazione alle verifiche di coerenza di quanto previsto dalla predetta delibera con le disposizioni del PPR Piemonte;

➤ I chiarimenti sono formulati anche con riferimento al "DOC 24- Relazione urbanistica", che ripercorre il precedente *iter*. In particolare, viene riportato, sulla base dell'esame del PRGC che:

- L'area di progetto ricade nell'ambito dell'articolo 32 *quinquies*: "Aree per standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale"
- L'articolo 28 ter "Aspetti legati a risparmio energetico – fonti rinnovabili" al comma 5 recita: "Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non legati funzionalmente a strutture edilizie sono ammessi nelle aree del territorio comunale destinate ad attività produttive (art. 39, 40, 40bis, 41), agricole (art. 45) o di interesse generale (art. 32 septies), attività estrattive, discariche (art.28). Sono fatte salve le ulteriori limitazioni contenute nelle norme di settore emanate a livello nazionale, regionale e locale.
- In virtù di questi articoli, il Committente ha richiesto il cambio di standard urbanistico dall'art. 32-quinquies (area per standards urbanistici servizi sociali ed attrezzature a livello comunale) all'art. 32-septies (area per impianti e servizi di carattere comprensoriale e urbano) delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Alessandria (nel seguito, "PRGC").
- Con Deliberazione della Giunta Comunale N. 43 Del 03/03/2020, la Giunta comunale aveva approvato la richiesta di modifica.
- Successivamente, la DGC n. 43/20 è stata annullata in autotutela dal medesimo Comune di Alessandria con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 4 Marzo 2021
- Si prende atto del fatto che la Ditta rappresenti "che, nell'ambito dell'eventuale successivo procedimento di autorizzazione unica, di cui al D.Lgs. n. 387/2003, la scrivente società, in conformità alle previsioni di legge, potrà richiedere una variante alle previsioni del PRGC, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 15-bis, della L.R. Piemonte n. 56/1977, secondo quanto disciplinato dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016".
- Si rileva pertanto che, con riferimento alla tabella di raffronto contenente giudizi sintetici sul rapporto di coerenza degli interventi proposti con le previsioni degli strumenti di pianificazione considerati, in merito al rapporto di conformità con il Piano Regolatore Generale (PRGC) del Comune di Alessandria il progetto risulti "Non Conforme"; si rileva altresì come "La richiesta di variante potrà essere approvata in sede di autorizzazione unica";

9. Preso atto che nel SIA il Proponente dichiara che "All'interno del progetto è previsto un corridoio immerso nella mitigazione che segue il perimetro Nord del lotto nel quale è previsto anche un piccolo parco. Il corridoio parte da Via del Coniglio (passaggio a livello) fino ad arrivare a Via della Moisa..." (cfr. p. 10), riscontrato tuttavia che non si evince né dallo Studio di Impatto Ambientale, né dagli altri elaborati progettuali, la tipologia e la natura del "parco" di margine che viene citato



nella documentazione di progetto, si richiede un approfondimento progettuale che ne specifichi le caratteristiche ed eventualmente la relazione con i beni e le componenti paesaggistiche individuate dal PPR;

➤ Si prende atto dei chiarimenti forniti in merito al “parco” in progetto, quale derivato dall’intento di configurare il progetto come “elemento di miglioramento del contesto in cui si colloca”. L’intervento specifico, illustrato altresì dalla “TAVag02 - Parco pubblico e area *fitness*”, risulta comprendere “la realizzazione di un sistema viabilistico di mobilità lenta e un piccolo parco dotato di attrezzature da *fitness* a fruizione libera, attestato nella zona nord dell’area. Il progetto prevede dunque una pista ciclabile che costeggia il perimetro nord del campo agrivoltaico, andando a rafforzare il sistema cittadino e connettendo l’area agricola periurbana al nucleo urbanizzato con cui confina”. Si prende atto in particolare del fatto che il progetto ha quale parte integrante la collocazione di vegetazione mista di tipo arboreo-arbustivo, diversamente prevista a seconda delle aree di intervento e che il percorso, così come l’area attrezzata, saranno realizzati in terra battuta, in continuità con la strada di campagna a cui il percorso stesso si ricollega.

➤ Il Progetto risulta inoltre approfondito dagli elaborati per quanto attiene le specie arboree e arbustive previste, alla relazione “DOC 29 - Relazione Agronomica New (cap.15)”

10. Si chiede di voler elaborare un modello 3D virtuale dell’area oggetto di intervento, dando evidenza dell’impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione proposte e incrementate come sopra richiesto; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la collocazione dell’impianto di progetto rispetto all’orografia del terreno e il rapporto esistente tra l’impianto di cui trattasi e quelli già esistenti, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico presenti;

➤ Il riscontro illustra il modello già presentato con la tavola “TAVag05 – Impatto cumulativo”, comprensivo degli impianti FER esistenti, evidenziando l’andamento pianeggiante, con una variazione altimetrica di soli due metri tra l’area dell’impianto agrivoltaico in progetto e quella dell’impianto fotovoltaico esistente a una distanza di circa 1,30 chilometri, che non risulta visivamente apprezzabile dall’osservatore; il modello evidenzia altresì come “la presenza di edifici e di zone alberate esistenti e la mancanza di punti panoramici potenziali, posti in posizione orografica dominante non permettano all’osservatore di mettere in relazione visiva l’impianto in progetto e le emergenze di interesse culturale e paesaggistico presenti nella zona come il Forte Acqui, Cascina Aulara e Cascina Moisa”.

➤ Le informazioni richieste sono altresì fornite dall’elaborato “TAV11- Interventi di mitigazione e tipologia piantumazione”, con riferimento alle altezze e alle sequenze delle alberature delle diverse tipologie previste nelle fasce vegetali perimetrali.

11. Si chiede di integrare il SIA con una più accurata valutazione del potenziale impatto dell’impianto e delle relative opere connesse sul patrimonio archeologico sepolto ed ancora incognito e, conseguentemente, con la stima di misure da adottare allo scopo di contenere detto impatto. In particolare, visti gli elementi sintomatici del potenziale archeologico dell’area, dovranno essere eseguiti sondaggi preventivi di cui al comma 8 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti dovranno essere resi noti prima della definitiva espressione del parere della Soprintendenza competente. I predetti sondaggi dovranno essere oggetto di un Piano di indagine preliminarmente sottoposto alla Soprintendenza per la relativa approvazione. A tal fine risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per perfezionare con la Soprintendenza di Alessandria l’accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25, come ribadito nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 14.2.2022 “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l’esecuzione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della Relazione archeologica definitiva di cui al comma 9 del citato art. 25.



➤ In ottemperanza a quanto richiesto, è stata approfondita la stima del potenziale impatto archeologico attraverso la predisposizione degli elaborati pertinenti alla “fase prodromica” della diversa procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico (ai sensi dell’allora vigente art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016), la quale in ottemperanza di quanto previsto all’art. 5 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applica ai progetti di “lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale e sul paesaggio” ai fini del rilascio del provvedimento di VIA. Si evidenzia inoltre che detti nuovi elaborati di approfondimento archeologico, realizzati in osservanza delle *Linee guida per la procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico* (recate dal DPCM 14/02/2022) comprendono la relazione sugli studi archeologici prodromici “DOC32-Relazione archeologica” e i relativi allegati cartografici (“DOC32AR1-Carta delle attestazioni archeologiche”; “DOC32AR2-Carta del rischio archeologico”; “DOC32AR3-Schede MOPR-MOSI” (con riferimento a quest’ultimo elaborato, si rappresenta tuttavia che si tratta di un’esportazione non editabile in formato pdf, mentre dovrà essere L’approfondimento condotto attraverso questi elaborati riconosce per l’ambito territoriale interessato dal progetto un potenziale archeologico di grado alto. Tenendo conto, inoltre, dell’effettiva entità (ampiezza, profondità) delle opere di scavo e della probabilità di precedenti manomissioni, lo stesso individua un grado di rischio archeologico relativo di grado medio. Si conviene dunque con le valutazioni già formulate dalla Scrivente con la nota prot. n. 12574-P del 05/08/2022, che - anche in assenza della documentazione integrativa menzionata - aveva ravvisato palesi elementi sintomatici del potenziale archeologico dell’ambito territoriale di intervento e, conseguentemente aveva richiesto già da allora che fossero eseguiti sondaggi preventivi di cui all’allora vigente comma 8 dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016.

Il Proponente, pertanto, aveva già provveduto a elaborare una prima ipotesi di Piano di indagini archeologiche preventive inviato a questo Ufficio in data 10/01/2023 (agli atti con prot. 378-A del 12/01/2023), successivamente sostituito - anche a seguito di interlocuzioni dirette con funzionari tecnici di questo Ufficio - con un nuovo piano e definitivo piano di indagini, pervenuto in data 07/03/2023 (agli atti con prot. 3216 del 09/03/2023, in Allegato alla nota presente). Si specifica che detto piano di indagini (non presente nella documentazione integrativa pubblicata sul sito del MASE) prevede prospezioni geofisiche (magnetometriche) a mezzo drone, con volo a bassa quota (>2 m) di una superficie pari a circa 84500 mq (su un’estensione complessiva dell’impianto pari a 243600 mq). Come si esplicitava nella nota di trasmissione del piano di indagini, si prevedeva la realizzazione di sondaggi e saggi diretti mirati anche in base agli esiti delle prospezioni, che il Proponente si impegna a realizzare in seguito all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. Inoltre, si prevedeva di realizzare con sorveglianza archeologica continuativa a carico del Proponente “il cavidotto di collegamento alla cabina primaria di E-Distribuzione s.p.a.”, con contestuale assunzione degli eventuali ulteriori oneri derivanti da eventuali ritrovamenti.

Questa Soprintendenza aveva approvato quest’ultimo piano di indagini archeologiche preventive con la nota prot. 4804-P del 07/04/2023, inviata in copia a codesta Soprintendenza Speciale per opportuna conoscenza e acclusa tra la documentazione integrativa presentata dal Proponente (“DOCA14-Approvazione Sondaggi”).

Considerato che le modifiche nel frattempo apportate dal D.L. del 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in l. 21 aprile 2023, n. 41) hanno soppresso l’obbligo del previo espletamento della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA) nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, lasciando ferma tuttavia la necessità che tale procedura di VPIA venga comunque successivamente completata prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di cui trattasi (si vedano infra le condizioni cui è subordinato il presente parere endoprocedimentale), pertanto si ritiene soddisfatta la richiesta di integrazioni presente

**Tutto ciò premesso, in relazione al parere endoprocedimentale di VIA richiesto da codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, l’Ufficio scrivente qui di seguito aggiorna le considerazioni (situazione vincolistica dell’area oggetto di intervento; esplicitazione degli impatti verificati e potenziali e valutazioni circa la qualità dell’intervento) già espresse precedentemente con nota prot. 12574 del 05/08/2022e comunica, di seguito, le proprie definitive valutazioni di competenza.**



## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

### 1.1. Beni paesaggistici

Premesso che

- il territorio oggetto di intervento, sito ai margini meridionali dell'insediamento urbano della Città di Alessandria e avente estensione totale di circa 24 ha, risulta caratterizzato da una compresenza di funzioni agricole-produttive; più precisamente, *“Il lotto di forma irregolare, si incunea tra due percorsi ferroviari, e confina a sud-ovest con un'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio; a est con la ferrovia, oltre la quale si estende la zona artigianale D3; a nord si estende il centro urbano comunale e l'altro asse ferroviario; a sud con altre aree ad uso agricolo”*;



Esaminato il sito oggetto di intervento per quanto attiene alla presenza dei beni paesaggistici, con particolare riferimento all'analisi offerta dallo *Studio di Impatto Ambientale* e dalla *Relazione Paesaggistica* nelle loro rispettive formulazioni aggiornate, così come dalle analisi integrative correlate, si rileva che:

- 1.1.a. L'intervento in progetto **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela paesaggistica oggetto di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico** ai sensi della Parte III del Codice (art. 136, D.Lgs. 42/2004).

Esternamente all'area di intervento, si segnala la presenza dell'area sottoposta a *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di Alessandria ricadente nei Comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello*, ex DM 01/08/1985, localizzata a oltre 6 chilometri a nord del sito, e degli alberi monumentali rispettivamente individuati con *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tre platani sorgenti ai lati del ponte di Marengo*, ex DM 15/4/1955 e con *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Napoleone* ex DGR n. 37-8157 del 30/12/2002, a circa 3 km a nord dell'area oggetto di intervento.

- 1.1.b. Relativamente alle aree vincolate *opelegis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, l'area oggetto di intervento **non risulta ricadere in aree sottoposte a tutela opelegis**, ricadendo tuttavia in adiacenza all'area boscata individuata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett.g) che circonda la Cascina Maddalena.

La tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale segnala inoltre la presenza nell'ambito del Comune di Alessandria di *“Zone gravate da usi civici”* soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. h), del D.lgs. 42/2004, che non risultano tuttavia interferire con l'area di intervento, così come da



certificazione fornita al Proponente dal Comune di Alessandria in sede di integrazioni (DOCa13 – Dich. Insussistenza Usi Civici Alessandria”).

- 1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Piemonte è il **PPR (Piano Paesaggistico Regionale)**, approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).
- 1.1.d. L'area oggetto di intervento
  - risulta inoltre ricadere, secondo la tavola P3 del PPR – Ambiti e Unità di Paesaggio, all'interno dell'Ambito di Paesaggio denominato *Piana Alessandrina (70)*, e nell'Unità di Paesaggio denominata *Alessandria*, per la quale è individuata la tipologia normativa *urbano rilevante alterato* avente quali caratteri tipizzanti, come definiti dall'art. 11 del PPR, la *Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali*.
  - l'area risulta altresì interessata dalla presenza delle seguenti *Componenti paesaggistiche*, così come individuate dalla relativa tavola P4 del PPR e come normate dai rispettivi articoli delle Norme di Attuazione:
    - Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico.
    - Art. 40. Insediamenti rurali (aree di morfologia insediativa m.i.10 -aree rurali di pianura o collina)
  - Si osserva inoltre che l'impianto in progetto si colloca, come parimenti evidenziato dalla tavola P4 del PPR, in un'area ricompresa tra due assi viari individuati tra le componenti paesaggistiche della “viabilità storica e patrimonio ferroviario” e in prossimità del Forte Acqui, individuato dal PPR tra i “Sistemi di fortificazioni” e conseguentemente tra i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e il contesto (“Relazioni visive tra insediamento e contesto”);
  - Si rileva infine che l'impianto risulta altresì svilupparsi in adiacenza al complesso della cosiddetta Villa S. Maddalena lungo la strada della Moisa, individuata dal PRG tra gli “edifici di pregio ambientale, architettonico e documentario”, e il cui parco è tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett.g), del DLgs 42/2004;

## 1.2. Beni Architettonici

L'area oggetto di intervento **non risulta interferire direttamente con beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004.**

Risulta tuttavia da segnalare, in stretta prossimità dell'area oggetto di intervento (a distanza di circa 210 m dai confini dell'impianto), la presenza del Forte Acqui, tutelato in forza del combinato degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004, e consistente nel più meridionale tra i forti eretti nel XIX secolo a protezione di Alessandria, allora la più importante base militare del Regno di Sardegna. Destinato a proteggere la strada tra Alessandria ed Acqui Terme, è da tempo dismesso sorge al centro di una leggera depressione, in parte coperto da vegetazione arbustiva.

## 1.3. Beni Archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze **non sussistono dichiarazioni di interesse culturale** (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/2004 ).

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, **non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni archeologici tutelati ope legis** ai sensi del combinato degli artt. 91 e 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004,



anche se la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica lungo il tracciato non può essere esclusa, anzi, risulta altamente probabile in alcuni settori del centro urbano.

1.3.c L'intervento, infine, **non ricade in aree di potenziale interesse archeologico** individuate ai sensi dell'art. 49 *quater* delle Norme di Attuazione del PRGC di Alessandria. Occorre evidenziare al riguardo che lo strumento urbanistico di Alessandria opera in attuazione dell'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977 – che demanda ai PRGC l'individuazione di aree di potenziale interesse archeologico, fissando per esse misure di tutela archeologica preventiva (ovvero, il preventivo parere della Soprintendenza competente) nel rispetto delle competenze statali.

## **2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

Richiamate le considerazioni sopra riportate in merito ai beni paesaggistici, architettonici e archeologici in relazione all'area di intervento, e preso atto degli approfondimenti condotti in riscontro alle integrazioni richieste, così come sintetizzati in premessa alla presente nota, nonché degli elaborati specialistici aggiornati si rileva quanto segue.

### *2.1. Beni paesaggistici*

2.1.a Con riferimento alla compatibilità degli interventi in oggetto con i beni architettonici di riferimento, in sede di riscontro alla richiesta di integrazioni viene puntualmente analizzata la presenza dei beni paesaggistici tutelati in prossimità dell'area di intervento, con particolare riferimento al parco alberato (art. 142, c.1, lett.g) in prossimità della Cascina Maddalena: con riferimento all'impatto dell'impianto sull'area boscata, viene tuttavia evidenziata la presenza della schermatura costituita da un tratto di filare di gelsi che si attesta sul lato opposto della strada, oltre alle mitigazioni previste in progetto che restituiscono un margine di quinta vegetale a separazione tra il bene paesaggistico e l'area dell'impianto.

2.1.b Il tema delle opere di mitigazione è approfonditamente trattato, con particolare riferimento alla piantumazione dei gelsi, in continuità con i tradizionali impianti a filare. Si evidenzia che le opere di mitigazione sono proposte secondo diversificate tipologie, comprendendo fasce di mitigazione a doppio filare, a filare singolo, a filare singolo di gelsi interno alla recinzione, nonché, per quanto riguarda il parco urbano, con piantagione arboreo-cespugliosa.

### *2.2. Beni architettonici*

2.2.a Con riferimento alla compatibilità degli interventi in oggetto con i beni architettonici presenti nell'area, in sede di riscontro alla richiesta di integrazioni viene puntualmente analizzata la presenza dei beni tutelati in prossimità dell'area di intervento con espresso riferimento al Forte Acqui. Risultando quest'ultimo separato dall'area oggetto di intervento dall'asse ferroviario e dai quartieri residenziali edificati, non risulta in correlazione visiva con la suddetta area, così come attestato dagli approfondimenti condotti e dai relativi elaborati commentati in premessa alla presente nota ("TAVag03 – Individuazione Beni Tutelati" e documento "DOC27 – Individuazione beni tutelati").

L'analisi condotta in sede di integrazione ha inoltre approfondito i rapporti di intervisibilità con altre emergenze architettoniche di rilievo, tra cui la Cascina Maddalena, che risulta prospiciente all'area destinata a campo agrivoltaico: il sistema di opere di mitigazione messo in atto risulta idoneo a schermare la visibilità dell'impianto lungo il percorso di accesso alla Cascina, restituendo un assetto di prevalente naturalità costituito da una consistente fascia arboreo-arbustiva.



### 2.3. Beni archeologici

2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze. L'analisi del potenziale archeologico condotto attraverso le integrazioni progettuali presentate dal Proponente, offre ora un quadro esaustivo del potenziale archeologico territoriale, evidenziato in particolare dagli elaborati ("DOC32-Relazione archeologica" e "DOC32AR1-Carta delle attestazioni archeologiche");

Si segnalano in particolare le seguenti evidenze:

- a) il probabile passaggio nelle vicinanze di una direttrice di età romana, la cosiddetta *via Fulvia* (da Tortona a Torino) la cui posizione non è stata puntualmente verificata sul terreno nel tratto a ovest del fiume Bormida. Superato quest'ultimo corso d'acqua, la strada romana proseguiva in direzione del centro urbano *Forum Fulvii* (corrispondente alla frazione alessandrina di Villa del Foro) transitando nei pressi dell'attuale frazione di Cabanette e della Cascina Aulara, a breve distanza dall'impianto in progetto;
- b) il rinvenimento di significativo materiale archeologico verificatosi nel quartiere Cristo di Alessandria, a circa 500 metri a NW dall'impianto in progetto, verificatosi tra 1894 e 1907, nel corso delle attività estrattive e produttive presso le Fornaci Testa e Taverna. In particolare, il materiale archeologico è da riferirsi a un importante contesto di epoca neolitica (fornace Taverna, presso strada San Giacomo), che ha restituito strumenti in selce scheggiata (bulini, raschiatoi, lama ad incavo laterale, coltellini, punte di freccia), nuclei e schegge, relativi verosimilmente alle fasi di lavorazione del materiale, ceramica a decorazione impressa, manufatti in pietra verde levigata (asce, scalpello). In entrambi i siti, sono inoltre documentate strutture residenziali di età romana (fondazioni murarie, pavimenti a mosaico), frammenti fittili e laterizi e numerosi oggetti in bronzo di pregio alcune statuette di Minerva, Athena e Venere pudica, un busto muliebre, un'ansa con una testa di leone, un campanello, un piccolo tripode triangolare, due braccialetti, tre anelli, tre spilloni, di cui oltre a ben 57 monete.
- c) il ritrovamento sporadico (nell'ambito dell'attività di tutela di questo Ufficio) di laterizi di modulo romano e selci nell'area del palazzetto dello Sport della frazione Cristo, che, in relazione ai rinvenimenti otto-novecenteschi di cui al punto precedente, paiono indicare una presenza di insediamento o aree di frequentazione preistorici e antichi in questo settore territoriale;
- d) la corrispondenza dell'attuale strada per Casalcermelli con un percorso viario di probabile origine altomedievale che garantiva i collegamenti terrestri tra *curtesregiae* e insediamenti, attestati dalla documentazione scritta nel territorio alessandrino, prima della fondazione della nuova città di Alessandria nel tardo XII secolo; detto percorso è chiaramente evidenziato nella cartografia storica di età moderna (si veda a titolo di esempio la mappa del 1761 intitolata *Carta topografica dimostrativa del Contado d'Alessandria ed uniti* [...], Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Carte topografiche e disegni, Carte topografiche segrete, Alessandria 7 A rosso).

Pertanto, concordemente a quanto riportato nella relazione archeologica preliminare di VPIA presente tra gli elaborati integrativi ("DOC32-Relazione Archeologica") si ritiene che il potenziale archeologico territoriale dell'area di intervento sia di grado alto.



### 3. PARERE

Premesso quanto sopra riportato, e richiamata in particolare la condizione dell'area la quale, risultando ricompresa nella fascia di rispetto di bene sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 per via della distanza inferiore alla misura di 500 metri dal Forte Acqui, non è individuabile "ex lege" come "area idonea" all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del DLgs 99/2021 art. 20, comma 8;

Richiamato tuttavia quanto previsto dal medesimo DLgs 199/2021 art. 20, comma 7 in base al quale "*Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*";

Considerato nel merito che all'interno della fascia di rispetto del Forte Acqui, tra il bene e l'area oggetto di intervento si sviluppa un'area urbanizzata con edifici residenziali -costeggiata peraltro dal percorso della ferrovia-, che di fatto altera, riducendolo alla stretta area verde circostante il Forte, l'originale contesto naturale nel quale è stato realizzato l'insediamento fortificato, e preso atto peraltro che l'area oggetto di intervento non presenta relazioni visive con il bene tutelato;

Viste inoltre le opere di mitigazione verde in progetto volte a ridurre la visibilità del campo agrivoltaico lungo il perimetro e specialmente in prossimità delle emergenze architettoniche e paesaggistiche poste in adiacenza al sito;

Visti altresì gli interventi di valorizzazione del sito che paiono risultare particolarmente coerenti nell'area di transizione tra i quartieri periferici della città di Alessandria e le aree rurali circostanti, qual è quella interessata dall'intervento;

Questo Ufficio, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, conformemente alle competenze di cui al D. Lgs. 42/2004 e nel quadro della valutazione dell'ottemperanza del progetto ai disposti del Piano Paesaggistico Regionale, formula **parere endoprocedimentale definitivo favorevole** al progetto, **subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e precisamente:**

- 1) sia dato puntuale adempimento alle azioni di monitoraggio previste nella "TAVag08 – Tabelle Coerenza Ppr progetto". In particolare, data la rilevanza della componente vegetale introdotta a perimetrazione del sito di impianto nella mitigazione degli impatti rispetto al contesto, sia dato puntuale adempimento al monitoraggio stagionale delle opere di mitigazione "affinché le stesse abbiano una crescita congrua al compito di schermatura e vi sia il repentino rimpiazzo delle essenze morte", e affinché "eventuali punti di vista non valutati in progetto [siano] corretti con opere di mitigazione aggiuntiva".
- 2) In caso di successiva eventuale Variante alle previsioni del PRGC, sia puntualmente verificata la compatibilità delle destinazioni d'uso con le caratteristiche di idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico ai sensi dei vigenti disposti normativi, con particolare riferimento al DLgs 199/2021 e al Piano Energetico Ambientale Regionale del Piemonte (PEAR).
- 3) Per quanto attiene gli aspetti di **tutela archeologica**, considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati al D.Lgs. 152/2006 dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023, convertito con L. 21/04/2023, n. 41 – che in particolare ha introdotto il comma 2-sexies all'art. 25 ("in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"), **si ribadisce l'obbligo per il Proponente di completare la procedura di VPIA in ogni caso prima dell'avvio dei lavori.** Nello specifico, nell'area dell'impianto fotovoltaico dovranno essere eseguite, il prima possibile, le prospezioni geofisiche già approvate con nota prot. 4804-P del 07/04/2023 (=DocA14) e alle condizioni ivi riportate in particolare avendo cura che durante il rilevamento magnetometrico il drone sia mantenuto alla quota inferiore possibile preferendo [...] un periodo di esecuzione nel quale le colture in atto non ostacolano tale possibilità". Inoltre, a seguito di questa prima fase di indagini indirette, dovrà essere concordata con questo Ufficio una campagna di indagini dirette (sondaggi e saggi) che tenga conto non solo



degli esiti delle prospezioni magnetometriche (in particolare, qualora vengano riscontrate “anomalie” ipoteticamente riconducibili a evidenze di tipo archeologico.), ma altresì del grado di predittività delle medesime in base alle caratteristiche pedologico-ambientali effettivamente riscontrate durante la *survey* nonché della possibile presenza di evidenze archeologiche che, per caratteristiche intrinseche dei materiali costitutivi, non determinino significative anomalie magnetiche rilevabili. Per quanto riguarda l'elettrodotto di connessione sia prevista la sorveglianza archeologica continuativa da parte di personale in possesso di adeguate competenze tecnico-scientifiche il quale opererà sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per la medesima. Per quanto attualmente noto, infatti, si considera che dette misure possano essere sufficienti a garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo, ritenendo maggiormente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva senza pertanto determinare situazioni di radicale incompatibilità con il progetto in discussione. Resta ferma l'eventualità, a seguito di rinvenimenti futuri, di dover provvedere a modifiche progettuali derivanti dagli esiti delle indagini archeologiche da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**IL SOPRINTENDENTE\***

*Cristina Bartolini*

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

**I responsabili dell'istruttoria**

Tutela architettonica e paesaggistica *arch. Francesca Lupo*

Tutela archeologica: *dott. Gian Battista Garbarino*

\* Incarico aggiuntivo giusta il Decreto DG ABAP n. 709 in data 01.06.2023





Ministero della cultura

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce  
l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR  
445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

**[ID: 7693] Comune di ALESSANDRIA (AL)**

Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "ELLO3", di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Alessandria (AL), in località Cascina Maddalena.

Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ELLOMAY SOLAR ITALY THREE S.r.l.

**Contributo istruttorio**

In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MASE a seguito delle richieste formulate dalla Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 10613 del 09.06.2023; vista la nota con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (nel prosieguo "Soprintendenza") prot. n. 13031 dell' 08.09.2023 ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

In relazione alla tutela archeologica la Soprintendenza riassume prioritariamente l'iter del procedimento in oggetto finora svolto - facendo riferimento in particolare al parere endoprocedimentale già espresso con nota prot. 12574 del 05/08/2022 e alla nota prot. n. 4804 dell'11.4.2023 di approvazione del Piano di indagini preventive richiesto - e specifica che la documentazione integrativa presentata dal Proponente è esaustiva, anche alla luce delle modifiche in tema di procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) introdotte dal D.L. del 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41), in cui si dispone che l'adozione del provvedimento di VIA non è sottesa all'esecuzione delle indagini di VPIA.

Chiamato a esprimere parere endoprocedimentale definitivo di VIA, l'Ufficio territoriale aggiorna le considerazioni già espresse con la citata nota prot. 12574/2022: esaminata la situazione vincolistica, rileva un potenziale archeologico del contesto territoriale in esame **di grado alto**, derivato dalle attestazioni di presenze di interesse archeologico di epoca preistorica e romana puntualmente descritte nel parere.

In considerazione del suddetto potenziale e del rischio archeologico relativo ad esso sotteso, la Soprintendenza richiede l'attivazione della procedura di VPIA ai sensi dell'art. 41, c. 4 e dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Pertanto, a conclusione dell'istruttoria, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio interessato dalle opere di progetto, l'Ufficio territoriale formula **parere endoprocedimentale definitivo favorevole, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate che, per quanto attiene alla tutela archeologica, sono individuate al punto 3):**

#### **Fase ante operam:**

*"3) Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, [...] **si ribadisce l'obbligo per il Proponente di completare la procedura di VPIA in ogni caso prima dell'avvio dei lavori.** Nello specifico, nell'area dell'impianto fotovoltaico dovranno essere eseguite, il prima possibile, le prospezioni geofisiche già approvate con nota prot. 4804-P del 07/04/2023 [...]. Inoltre, a seguito di questa prima fase di indagini indirette, dovrà essere concordata con questo Ufficio una campagna di indagini dirette (sondaggi e saggi) che tenga conto non solo degli esiti delle prospezioni magnetometriche (in particolare, qualora vengano riscontrate "anomalie" ipoteticamente riconducibili a evidenze di tipo archeologico), ma altresì del grado di predittività delle medesime [...]. Resta ferma l'eventualità, a seguito di rinvenimenti futuri, di dover provvedere a modifiche progettuali derivanti dagli esiti delle indagini archeologiche da eseguirsi prima dell'avvio dei lavori".*



## **Fase di cantiere:**

*“[...] Per quanto riguarda l'elettrodotto di connessione sia prevista la sorveglianza archeologica continuativa da parte di personale in possesso di adeguate competenze tecnico-scientifiche il quale opererà sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per la medesima. Per quanto attualmente noto, infatti, si considera che dette misure possano essere sufficienti a garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo [...]”.*

Si fa presente che in caso di rinvenimenti di elementi di interesse archeologico nel corso dei lavori, potranno essere necessari approfondimenti di indagine e modifiche progettuali atte a garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto e si ribadisce il rispetto delle prescrizioni archeologiche così come descritte nel citato parere prot. n. 13031/2023.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 48, c. 5-*quinquies*, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e modificato dal DL 13/2023, art) nonché dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi **prima dell'affidamento dei lavori**, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, **comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi**, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere, come sopra prescritto.

All'esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno comportare modifiche, anche sostanziali, alle opere previste in progetto, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle “Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022” (di seguito “Linee Guida”).

A tal riguardo, infatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Soprintendenza è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate “Linee guida” approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il Funzionario Archeologo  
Dott. Francesca Montella  
(francesca.montella@beniculturali.it)

Firmato digitalmente da  
Francesca Montella  
Data: 2023.10.27 20:28:43  
+02'00'

Il Dirigente del Servizio II  
Arch Laura Moro

moro laura  
Ministero della Cultura  
30.10.2023 16:08:04  
GMT+01:00





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* [ID VIP: 7693] **ALESSANDRIA (AL)** - Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "ELLO3", di potenza pari a 15,24 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Alessandria (AL), in località Cascina Maddalena. Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.  
Proponente: ELLOMAY SOLAR ITALY THREES S.r.l.  
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 10613 del 09/06/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo con nota prot. n. 13031 del 08/09/2023, a seguito di disamina della documentazione integrativa pubblicata sul sito del Mite, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza.

In particolare per quanto di competenza, in relazione alla ingerenza dell'intervento in esame con i beni architettonici di interesse culturale in stretta prossimità, in particolare il *Forte Acqui* nonché la *Cascina Maddalena*, si evidenzia che non risultano interferenze visive dirette, grazie anche alle opere di mitigazione proposte, così come attestato dagli approfondimenti condotti e dai relativi elaborati progettuali (con particolare riferimento agli elaborati TAVag04; DOC06; DOC27).

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente  
da

**Esmeralda  
VALENTE**

**C = IT**

